

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

BOZZE DI STAMPA

17 marzo 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469)

ORDINI DEL GIORNO

G/2469/1/10

CONZATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

permesso che:

il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 2 disciplina organicamente la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, cosiddetta *Golden Power*, e definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria, l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio di tali poteri;

tale strumento normativo consente al Governo di bloccare o adottare specifiche condizioni a determinate operazioni finanziarie, come all'acquisito di partecipazioni o di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie, con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e tutelare l'interesse nazionale, al fine di evitare che questi finiscano in mano straniera e che le aziende bersaglio cadano vittima di operazioni finanziarie ostili;

la norma originaria è stata rafforzata e modificata più volte, oggi consente l'esercizio dei poteri speciali, estesi fino al 31 dicembre 2022, rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica. Queste riguardano difesa e sicurezza nazionale, alcuni ambiti di attività nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, telecomunicazioni a banda larga con tecnologia 5G, e in ulteriori settori connessi ai fattori critici elencati dalla disciplina europea;

dalla relazione annuale del Copasir emerge che nel 2021 sono state 465 le segnalazioni di operazioni potenzialmente oggetto di *Golden Power*;

considerato che:

in un periodo di instabilità politica ed economica mondiale, accompagnato da un periodo caratterizzato da due grandi transizioni, quella energetica e quella digitale, i settori di rilevanza strategica nazionale stanno diventando diversi e numerosi;

le priorità della transizione energetica verso l'utilizzo di fonti rinnovabili e della maggiore indipendenza energetica nazionale, la guerra in Ucraina, che ha accelerato la crisi energetica già in atto, la volatilità dei prezzi dell'energia ed un rialzo, ormai duraturo, dei prezzi delle materie prime, richiedano prudenza nell'espore beni e settori di interesse strategico nazionale a rischi esterni;

tra questi, sta emergendo il settore dell'idroelettrico, considerato fonte storica di grande valore dal quale proviene quasi il 20 per cento della produzione elettrica nazionale e che rappresenta una risorsa indispensabile per la transizione energetica in quanto fonte primaria in Italia di energia rinnovabile e senza emissioni di CO₂;

le centrali idroelettriche sono *asset* strategici per il Paese in quanto hanno un ruolo fondamentale nel Piano di riaccensione in caso di *black out*, i posti di teleconduzione idroelettrici rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (*cybersecurity*), contribuiscono in maniera significativa al contenimento degli eventi meteorologici estremi;

quella dell'idroelettrico si presenta come una filiera complessa con impianti ed infrastrutture civili che richiedono elevate competenze tecnico-gestionali, anche del territorio su cui operano, per garantire la minimizzazione dei rischi ambientali, è pertanto necessario che questa filiera rimanga in mano a operatori nazionali, che conoscono e operano da anni sul territorio;

considerato, inoltre, che:

l'Italia ha introdotto, già nel 1999, un sistema concorrenziale per l'assegnazione delle concessioni per impianti idroelettrici ma nel 2011 la Commissione europea ha avviato nei suoi confronti una procedura d'infrazione;

tra le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla voce «semplificazione e concorrenza», si prevede di adottare misure finalizzate alla rimozione delle barriere all'entrata nei mercati e tra

queste, in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, si stabilisce la necessità di modificare la disciplina attraverso la legge annuale per il mercato e la concorrenza (2021) al fine di favorire, secondo criteri omogenei, l'assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti;

con la disposizione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (2021), l'Italia diventerebbe l'unico Stato europeo ad aver introdotto un sistema concorrenziale, in assenza di reciprocità, diversamente di quanto accade a livello europeo. Difatti, nell'Unione europea non è stabilito uno specifico obbligo di aprire alla concorrenza tale settore e pertanto gli Stati membri hanno disciplinato autonomamente escludendo le gare o prevedendo proroghe o rinnovi automatici o durate lunghe;

la messa a gara di impianti idroelettrici potrebbe aprire il mercato ad operatori stranieri, favorendo così la perdita di importanti *asset* nazionali di produzione di energia e esponendo ad alto rischio un settore definito di interesse strategico nazionale, è pertanto opportuno che questa non venga accelerata ma anzi è necessario che la disciplina contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge venga resa più flessibile garantendo massima prudenza sia sulle scadenze delle procedure di assegnazione ed affiancando la richiesta di maggiori investimenti sulle infrastrutture a tutela del territorio per gli attuali concessionari,

impegna il Governo a:

potenziare la normativa sul *Golden Power* con lo scopo di introdurre settori strategici come quello delle concessioni idroelettriche all'interno della disciplina, al fine di evitare che queste possano ricadere in mano ad operatori stranieri.

G/2469/2/10

GIACOBBE, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);

premesso che,

la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete stradale urbana e interurbana dell'Unione, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture, come tunnel o ponti, e traghetti, nonché agevolare lo scambio transfrontaliero di dati

di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione prevede e disciplina il servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare ai sistemi di telepedaggio nazionali degli Stati membri, superando la precedente direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153;

all'interno del mercato domestico del Telepedaggio permangono problematiche di lenta e difficile soluzione che impediscono l'attuazione dei principi di concorrenza previsti dalla citata normativa europea;

la prima di queste è relativa alla segnaletica delle corsie di accesso, in quanto, ad oggi, per chi percorre tratti stradali soggetti a pedaggio risultano molto chiare e visibili le corsie riservate ai clienti Telepass S.p.A., al contrario delle corsie riservate ai clienti di altri fornitori, inficiando la percezione generale sulla presenza nel mercato di altri fornitori e mettendo a repentaglio la sicurezza nella percorrenza di tali corsie, per via della mancanza di un'adeguata segnalazione;

già nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520, la Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato aveva espresso parere favorevole con la seguente osservazione: «in linea con il principio di chiarezza verso l'utente finale e di equa concorrenza tra gli operatori SET e gli altri operatori di telepedaggio operanti in Italia, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inserimento di apposite clausole convenzionali negli atti concessori che prevedano l'identificazione in modo univoco delle corsie e l'impiego di cartelli dedicati al telepedaggio»;

analogamente, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera aveva espresso la seguente osservazione: «valuti il Governo l'esigenza di garantire equa visibilità agli operatori di telepedaggio in termini di marchio sulla rete autostradale, mediante l'adozione di un logo/colore agnostico che identifichi le corsie del telepedaggio eventualmente affiancati da cartelli/paline (magari in prossimità dei caselli) che espongono i loghi degli operatori attivi»;

la seconda problematica è relativa al principio di garanzia della concorrenza in materia di agevolazioni autostradali, introdotto dall'articolo 6, comma 5, della direttiva (UE) 2019/520, che afferma che «tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori di apparecchiature di bordo sono trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del SET.», e recepito con l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 153 del 2021;

tale principio ad oggi non è di facile attuazione, in quanto, al di là di casi virtuosi quali le agevolazioni dedicate da Concessionarie SdP Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. ai possessori di contratto con fornitori del servizio di telepedaggio nazionale o europeo convenzionati, molte altre,

introdotte anche a seguito di accordi con gli enti locali, sono rivolte esclusivamente ai clienti Telepass S.p.A. e precluse ai clienti di altri fornitori;

la terza problematica è relativa al Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), titolare della concessione ANAS delle tratte Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela, in quanto, nelle prime due tratte, è tuttora in corso l'inserimento di nuove casse automatiche e l'adeguamento dei varchi telepass al Sistema di Telepedaggio Europeo, previsto dai decreti dirigenziali del Consorzio 5 febbraio 2021, n. 31, 29 novembre 2021, n. 259, e 24 gennaio 2022, n. 6;

una quarta questione è relativa a Telepass e all'Iscrizione al SET. Ad oggi Telepass, unico fornitore del servizio di Telepedaggio mediante accreditamento di un servizio esclusivamente nazionale (SIT), è assoggettata ad un regime distinto e più favorevole di quello applicato ai fornitori SET, con conseguenti implicazioni problematiche in tema di concorrenza;

infine, l'ultima problematica è relativa alla mancata attivazione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'Organismo di conciliazione sulle condizioni contrattuali imposte dagli esattori di pedaggio a vari fornitori del Servizio Europeo di Telepedaggio, in quanto non risulta costituito presso il medesimo ministero l'elenco dei soggetti esperti necessario al suo funzionamento,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la corretta concorrenza tra gli operatori nel mercato del Telepedaggio;

2) a provvedere affinché in tutte le corsie autostradali di telepedaggio sia garantita equa visibilità a tutti i fornitori del servizio di telepedaggio nazionale o europeo attivi attraverso l'identificazione in modo univoco delle corsie e l'impiego di una segnaletica dedicata al telepedaggio che mostri i loghi di tutti gli operatori attivi;

3) ad adottare ogni iniziativa utile affinché siano progressivamente superate tutte le situazioni in cui vi sono agevolazioni fruibili esclusivamente da parte dai clienti Telepass S.p.A.;

4) ad attivarsi a tutti i livelli istituzionali opportuni affinché le autostrade della Regione siciliana siano dotate quanto prima possibile delle infrastrutture necessarie per consentire la piena fruizione dei servizi anche ai clienti di società diverse da Telepass S.p.A.;

5) a garantire la piena operatività dell'Organismo di conciliazione, provvedendo alla tempestiva designazione dell'elenco dei soggetti esperti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

G/2469/3/10

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di revisione e trasparenza dell'accREDITAMENTO e del convenzionamento delle strutture private;

la verifica di compatibilità che i Comuni debbono richiedere alla Regione in caso di istanze di trasferimento avanzate da strutture sanitarie non è prevista per le istanze di trasferimento all'interno dello stesso Comune effettuate dalle strutture sanitarie riconosciute Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in quanto le funzioni degli IRCCS non sono limitate a uno specifico territorio ma costituiscono un polo di attrazione a livello nazionale, o addirittura internazionale, in relazione alle attività di ricerca e di sperimentazione effettuate da applicare all'attività clinica per il miglioramento delle prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di eliminare l'obbligo della verifica di compatibilità nel caso di richiesta di trasferimento all'interno dello stesso Comune avanzata da un IRCCS non afferente alla rete dell'emergenza-urgenza.

G/2469/4/10

ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469),

premesso che:

il disegno di legge in esame è finalizzato a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati e a garantire la tutela dei consumatori;

considerato che:

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato definito un processo di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione della banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi di comuni-

cazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017;

il riassetto del comparto ha la finalità di conseguire una gestione più efficiente dello spettro radioelettrico, in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale. Le procedure delineate avrebbero quindi l'obiettivo di garantire, nel rispetto delle norme di tutela della concorrenza, le esigenze di pluralismo dei contenuti e il miglioramento del loro livello qualitativo;

con la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019 ha definito il calendario nazionale (cosiddetto *Road Map*) con le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

il 2 aprile 2021 è stato pubblicato il documento contenente le «Linee Guida - Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale», documento rivisto alla luce delle osservazioni pervenute nell'ambito di due consultazioni pubbliche;

il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1033 della legge n. 205 del 2017, i bandi relativi alle procedure per l'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi (FMSA) in ambito locale della capacità trasmissiva delle reti locali di primo e di secondo livello indicando il termine perentorio del 21 settembre 2021 per presentare la domanda;

la predetta delibera AGCOM n. 39/19/COSN ha stimato che le prestazioni degli attuali Codec HEVC possano risultare in un bit rate di circa 2,5-3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e in un bit rate di circa 1 Mbit/s per un programma in formato *standard* (SD) e nei bandi contenenti le procedure per l'assegnazione si precisa che, nell'ambito di una seduta pubblica, i soggetti partecipanti alla gara possono indicare la capacità trasmissiva che intendono richiedere purché nei limiti indicati dagli stessi, ovvero una capacità trasmissiva a regime che vada da 1.5 Mbit/s a 3 Mbit/s;

rilevato che:

con 2,5 Mbit/s si garantisce la trasmissione in alta definizione (HD) con lo *standard* DVBT-2;

la richiesta, e la conseguente assegnazione, di una capacità trasmissiva superiore a quella necessaria a garantire lo *standard* DVBT-2 comporta, con tutta evidenza, un esaurimento della banda messa a disposizione per singola

area tecnica in favore di un numero circoscritto di operatori. Situazione che innegabilmente determina una compressione dei principi del pluralismo dell'informazione e della tutela della concorrenza, tanto più qualora dette richieste avessero avuto il sottointeso scopo di ridurre il numero di FMSA attualmente operanti nel comparto;

a mero titolo di esempio, nell'area tecnica n. 5 -Veneto, 10 delle 15 emittenti assegnatarie hanno richiesto e ottenuto una capacità trasmissiva di 3 Mbit/s ciascuna, con conseguente esclusione di ben 5 emittenti ad oggi operative;

ad alcune delle emittenti escluse è stata data la possibilità di spostare la trasmissione in aree tecniche contigue e di migrare verso lo *standard* HbbTV, trasmissione tv a banda ibrida che consente agli utenti di accedere a contenuti di diversa natura tramite lo schermo del televisore, a patto che questo sia connesso ad internet e compatibile con lo *standard*;

tale situazione ha comportato per le emittenti escluse dall'assegnazione delle frequenze una contrazione considerevole della platea degli spettatori e un aggravio di costi per l'adeguamento al nuovo *standard*, con conseguenze evidenti in termini economici,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire la tutela della concorrenza e il massimo pluralismo nell'informazione, nonché l'occupazione e gli indotti economici, anche mediante specifiche misure volte a sostenere le emittenti locali escluse dall'assegnazione delle frequenze del servizio televisivo digitale terrestre, a compensazione delle perdite e dei maggiori investimenti necessari alla transizione obbligata.

G/2469/5/10

MONTEVECCHI, VANIN, CROATTI, GAUDIANO, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2469, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021,

premesso che:

il provvedimento è volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale e migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici;

il capo VII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori;

considerato che:

il processo di liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ha prodotto rilevanti miglioramenti nell'attività e la nascita di nuove *collecting* ha stimolato un incremento dei servizi e delle iniziative a supporto degli artisti;

tuttavia, a seguito delle recenti novelle intervenute con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto «sostegni-*bis*»), alcuni operatori del settore hanno lamentato un rafforzamento ingiustificato e posizione della SIAE: in particolare, in seguito alla modifica all'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono stati introdotti nuovi poteri di vigilanza e controllo in capo alla SIAE sulle attività di amministrazione e intermediazione delle *collecting* concorrenti;

valutato che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con segnalazione del 13 dicembre 2021, ha evidenziato che si ravvisano delle preoccupazioni sul permanere di modelli normativi che riservano *ex lege* lo svolgimento di determinate operazioni in capo alla SIAE e che le modifiche apportate dal decreto «sostegni-*bis*» generano dunque ingiustificati poteri di ingerenza sulla libertà di iniziativa economica delle *collecting*;

stante la segnalazione appena richiamata, si è così determinata una situazione in cui SIAE, operatore del mercato (*player*), si trova a esercitare il doppio ruolo di controllore e controllato nei mercati della gestione dei diritti di copia privata audio e video;

a ciò si aggiunga che il paradosso generato dal doppio ruolo conferito a SIAE appare ancor più evidente ove si consideri che le *collecting* che operano in Italia, per poter esercitare la propria attività, devono essere iscritte all'apposito elenco tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in quanto Autorità di garanzia nel settore dell'audiovisivo,

impegna il Governo

a intraprendere ogni iniziativa utile di carattere normativo volta a sanare le distorsioni concorrenziali esistenti nell'ambito del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, come segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G/2469/6/10

PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e, in particolar modo, la tutela dei consumatori;

la concorrenza è ritenuta strumento idoneo ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi;

secondo i dati diffusi dal Codacons, da inizio anno la benzina ha subito un rincaro del 13 per cento, mentre il gasolio è aumentato del 15,2 per cento, con un incremento di costo per un pieno pari a +12 euro per un'automobile di media cilindrata;

secondo la rilevazione settimanale del Ministero della transizione ecologica, lunedì 7 marzo la benzina costava in media 1,95 euro al litro di cui 1,08 euro di penalizzazione fiscale e 87 centesimi di prezzo industriale. Il gasolio 1,82 al litro di cui 94 centesimi di disincentivo fiscale e 88 centesimi di prezzo industriale. In questi giorni il costo di benzina e gasolio ha superato i 2 euro;

stando alle stime, questa condizione avrà, necessariamente, un notevole impatto sui consumatori finali poiché il rincaro del carburante ricadrà sui prezzi al dettaglio, rischiando, inoltre, di determinare la paralisi di numerose attività produttive impossibilitate a sostenere gli elevati aumenti di benzina e gasolio;

considerato che:

assise e IVA appresentano il 55 per cento del costo finale della benzina e il 51 per cento del prezzo totale del gasolio e garantiscono all'erario circa 35 miliardi di euro l'anno, di cui 10 miliardi componente iva e i restanti, circa 24 miliardi, accise;

sono diciotto le assise sui carburanti che nel 1995 sono state inglobate in un'unica imposta differenziata e vanno dal finanziamento della crisi di Suez del 1956, all'alluvione di Firenze del 1966, fino al finanziamento alla cultura e della crisi migratoria libica;

è urgente un intervento governativo per sterilizzare il rincaro dei prezzi del carburante che, proprio il Ministro per la transizione ecologica ha definito «una colossale truffa ai danni di cittadini e imprese» poiché si tratterebbe di una spirale speculativa benché, è di tutta evidenza, che la quota maggiore del costo finale sia rappresentata da imposte;

nei giorni scorsi centinaia di pescatori si sono fermati lasciando le proprie imbarcazioni ormeggiate nei porti, proprio a causa del rincaro dei prezzi del carburante, e gli autotrasportatori si starebbero organizzando per uno sciopero del settore;

considerato altresì che:

un intervento per il taglio delle accise fino a fine anno si stima costerebbe circa 20 miliardi, una cifra rilevante ma non esorbitante se si pensa che la spesa pubblica nel 2021 ha raggiunto i mille miliardi di euro,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente per ridurre il costo del carburante attraverso il taglio delle accise e la sterilizzazione dell'IVA, al fine di far fronte a un rincaro generalizzato dei prezzi, favorire il calmieramento del costo dei prodotti trasportati, sostenere le imprese maggiormente colpite e tutelare i consumatori.

G/2469/7/10

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

premessso che:

le mutate condizioni determinate dalla pandemia da Covid-19 hanno evidenziato la necessità di incrementare il numero di laureati in medicina e chirurgia e scienze infermieristiche per far fronte, in modo più efficace, alla crescente domanda di assistenza sanitaria;

ciò consentirebbe, avvalendosi delle strutture sanitarie pubbliche e private già esistenti, di fornire un adeguato servizio alla popolazione, contrastando il fenomeno legato alla concentrazione prevalente di risorse destinate al trattamento della sintomatologia da COVID-19, tralasciando in modo significativo la cura delle altre patologie;

tale assunto darebbe la possibilità agli atenei già in possesso di requisiti, delle adeguate competenze e delle risorse disponibili, di contribuire a superare la carenza di personale sanitario legata al presente momento storico,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a consentire l'attivazione, limitatamente a un triennio, di ulteriori Corsi di studio in Scienze infermieristiche (L/SNT1) e Medicina e Chirurgia (LM/41) agli atenei presso i quali tali classi di laurea sono già accreditate.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «ambiente», inserire le seguenti: «e sostenere il processo della transizione energetica e sostenibile, derivante da fonti energetiche rinnovabili».

1.2

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) perseguire la parità di genere.».

Art. 2

2.1

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, dopo le parole: «e le autonomie», inserire le seguenti: «acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali,».

2.2

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «sentita la» con le seguenti: «pre-
via intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni».

2.3

DI GIROLAMO, LUPO, FEDE, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «pre-
via intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni;».

2.4

CONZATTI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «sentita la» con le seguenti: «pre-
via intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni;».

2.5

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «e sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

2.6

MALLEGNI, DE POLI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,
BERARDI, PAPANHEU

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 dopo le parole: «al fine» inserire le seguenti: «di verificare la sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE,»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis definire i criteri per la esistenza della scarsità della risorsa e la rilevanza economica transfrontaliera dell'utilizzo del bene pubblico»;

c) *dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

"Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione non ha la rilevanza economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al 12 dicembre 2006, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante."

Art. 2-ter.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il Codice della Navigazione le parole: "senza alcun compenso o rimborso" sono sospese.

Art. 2-quater.

1. All'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "da sette a quindici anni".

Art. 2-quinquies.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica di diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare criteri omogenei per la individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l'accessibilità alla battigia;

b) affidare le concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della continuità d'impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica,

di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;

c) prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;

d) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico nonché l'ammortamento e l'equa remunerazione del capitale eventualmente investito;

e) prevedere criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;

f) rideterminare la misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento nonché individuare criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;

g) prevedere criteri per la riassegnazione delle concessioni in essere al momento della entrata in vigore della presente legge che non abbiano un interesse transfrontaliero o che siano ubicate nelle aree nelle quali non vi sia scarsità della risorsa naturale o anche perché antecedenti al 12 dicembre 2006;

h) prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;

i) prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;

l) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;

m) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Continuano, in ogni caso, ad avere efficacia fino al termine previsto dal relativo titolo le concessioni affidate o rinnovate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

7 Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

8. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2.7

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «al fine» inserire le seguenti: «di verificare la sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE.».

2.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «tenendo conto delle esigenze di difesa e di sicurezza» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle informazioni e del know how aziendale.»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) previsione della piena accessibilità ai dati da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati.».

2.9

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza;».

2.10

CASTALDI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza».

2.11

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «materia di concessioni di beni pubblici», inserire le seguenti: «con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza».

2.12

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) definire i criteri per la esistenza della scarsità della risorsa e la rilevanza economica transfrontaliera dell'utilizzo del bene pubblico».

2.13

CONZATTI, MARINO, SBROLLINI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di un adeguato sistema di sanzioni in caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte.».

2.14

GALLONE, TOFFANIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'espletamento delle operazioni di mappatura dei regimi concessori di beni pubblici previste dai commi 1 e 2, le autorità preposte al rilascio delle concessioni idroelettriche di piccola derivazione procedono alle istruttorie relative alle domande di rinnovo sulla base delle norme statali e regionali vigenti.».

2.15

BOCCARDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo la parola "demanio" sono aggiunte le seguenti: "di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile"».

2.0.1

BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega in materia di riordino della disciplina delle, concessioni demaniali marittime per finalità abitative e residenziali)

1. Al fine di assicurare la compiuta disciplina delle concessioni delle aree demaniali per finalità abitative e residenziali, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, un decreto legislativo volto a riordinare le concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e residenziale, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale.».

2.0.2

VACCARO, LICHERI, PUGLIA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *c*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*c-bis*) alle attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".».

2.0.3

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni)

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni recante, il Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione non ha la rilevanza economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al 12 dicembre 2006, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante.

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "senza alcun compenso o rimborso", sono soppresse.»

2.0.4

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello Sviluppo economico un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.».

2.0.5

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.».

2.0.6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o trasformazione» sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;».

2.0.7

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliense)

Lo Stato disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliense, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e degli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

2. Gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse "vicinanze" di Carrara, nonché i beni stimati di cui all'Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, appartengono al patrimonio indisponibile comunale e l'esercizio dell'attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.».

Art. 3

3.1

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole: «l'autorità marittima» con le seguenti: «autorità competente ai sensi della legislazione nazionale o regionale.».

3.2

QUARTO, PAVANELLI, NATURALE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In particolare, possono essere sottoposte a concessione la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle seguenti attività:

a) promozione dell'interoperabilità sui porti della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la creazione di una rete digitale dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci;

b) decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti delle aree portuali;

c) promozione della connettività e della digitalizzazione delle aree portuali e della catena logistica, nonché semplificazione delle procedure e della catena logistica;

d) realizzazione di porti turistici nelle zone costiere a maggior valenza storico-culturale e paesaggistica e di opere infrastrutturali per il loro collegamento con la rete autostradale e ferroviaria, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico;

e) pianificazione territoriale, realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale per la corretta gestione del territorio, tutela del patrimonio marittimo, ambientale e del paesaggio, nonché valorizzazione storico-culturale e artistica delle città e delle zone costiere;

*f) realizzazione di interventi di rigenerazione che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, quali parchi verdi attrezzati, percorsi naturalistici, camminamenti, luoghi di incontro, poli culturali e turistici, punti di avvistamento per il *bird e fish watching*, pannelli informativi con la mappa della costa ove sono indicati i porti e gli approdi, le calette e le spiagge, le dune e la vegetazione dunale, le praterie e le *banquettes* di posidonia, le aree protette, i punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione e le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile;*

g) costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, attraverso la realizzazione di collegamenti tra le città e il mare, la promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green, anche con l'introduzione di percorsi pedonali, ciclabili e collegamenti autobus;

h) realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green;

i) realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, oltre che realizzazione di sentieri e percorsi turistici di collegamento ai siti di interesse;

l) valutazione, monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione di interventi per la gestione del rischio di erosione costiera e di maremoto, nonché per la gestione delle georisorse delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche, idroelettriche e paesaggistiche;

m) promozione dell'utilizzo di tecnologie ecosostenibili finalizzate alla prevenzione del rischio da maremoto, di concerto con il Sistema di allertamento nazionale per il rischio da maremoto (SIAM);

n) monitoraggio delle frane e realizzazione di opere di difesa da frana;

o) salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema marino, in particolare delle coste inquinate, delle zone umide, delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati ivi presenti, incentivando la riduzione dell'inquinamento del mare da reflui urbani e industriali, da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;

p) tutela della funzione ecosistemica delle spiagge, prevenzione del fenomeno dell'erosione costiera e salvaguardia delle naturali dune costiere, attraverso l'attuazione di piani di rinaturalizzazione delle aree marine, la gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali che si depositano sulla spiaggia, i ripascimenti e la reimmissione in mare delle biomasse anche per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse attraverso tecniche naturalistiche, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi che favoriscono la conservazione dell'ecosistema e riducono il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere, previa separazione della biomassa vegetale spiaggiata di origine marina dalla sabbia e dai rifiuti abbandonati frammisti alla stessa;

q) realizzazione di impianti di depurazione efficienti, contrasto allo scarico diretto dei reflui urbani e industriali in mare e bonifica dei siti inquinati;

r) produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;

s) attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti il contrasto all'inquinamento del mare, la tutela della biodiversità e la salvaguardia dell'ecosistema marino.».

3.3

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le concessioni sono affidate», aggiungere le seguenti: «sulla base di apposite linee guida deliberate dall'Autorità per la regolazione dei trasporti»;*

b) *ai commi 6, 8 e 9 sostituire le parole: «programma di attività» con le seguenti: «piano economico e finanziario».*

3.4

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «avviate anche a istanza di parte,».

3.5

GARNERO SANTANCHÈ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «avviate anche a istanza di parte» con le seguenti: «privilegiando l'istanza di parte»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 18», inserire il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) la determinazione dei canoni concessori;

c) la determinazione della durata della concessione;

d) i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti;

e) le modalità di rinnovo, di riequilibrio economico finanziario sottesi alla concessione, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, adeguando la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie»;

c) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 2, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «nonché i contenuti e le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere»;*

d) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 4, dopo la parola: «decennale», inserire il seguente periodo: «Per le iniziative di maggiore rilevanza, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato di gestione, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;*

e) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «non può svolgere attività portuali», con le seguenti: «non può eseguire il ciclo delle operazioni portuali»;*

f) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «e in tal caso», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «lo scambio di manodopera afferente le operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione di merci e passeggeri può essere oggetto di valutazione in seno alla locale commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 15 della presente legge»;*

g) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, sostituire le parole da: «l'autorità marittima», fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'autorità marittima, prima di procedere alla revoca della concessione, avvia un procedimento di contestazione nei confronti del concessionario volto alla verifica dei presupposti delle condizioni non rispettate».*

3.6

CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire la concorrenza tra gli operatori economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l'Autorità nazionale anticorruzione adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».

3.7

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «condizioni di concorrenza effettiva», inserire il seguente periodo: «Al fine di garantire la concorrenza degli operatori economici e la qualità delle

prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l'ANAC adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».

3.8

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al terzo periodo, dopo le parole: «condizioni di concorrenza effettiva.» inserire il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica con proprio decreto i criteri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.»;

sopprimere le parole a partire da: «Gli avvisi definiscono in modo chiaro» fino alle parole: «pubblicazione dell'avviso».

3.9

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole da: «Gli avvisi definiscono in modo chiaro» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica con proprio decreto i criteri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».

3.10

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» aggiungere le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) *al comma 1, capoverso «Art. 18.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale. Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 6, lettera a), dopo le parole: «presentino, all'atto della domanda, un» aggiungere le seguenti: «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;*

d) *al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera a), dopo le parole: «programma di attività», sostituire la parola: «assistito» con le se-*

guenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera c), sostituire le parole: «programma di attività» con le seguenti: «piano economico-finanziario»;

f) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, primo periodo, dopo e parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» aggiungere le seguenti: «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria»;

g) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 8, dopo le parole: «l'attuazione degli investimenti previsti nel» aggiungere le seguenti: «piano economico finanziario o nel»;

h) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» aggiungere le seguenti: «piano economico finanziario o nel».

3.11

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale. Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della

concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «presentino, all'atto della domanda, un» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «programma di attività», la parola: «assistito» *è soppressa e sono aggiunte le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) *al comma 6, lettera c), le parole:* «programma di attività» *sono sostituite dalle seguenti:* «piano economico finanziario»;

f) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «per la quale ha ottenuto la concessione e» *sono aggiunte le seguenti:* «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».

g) *al comma 8, dopo le parole:* «l'attuazione degli investimenti previsti nel» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario o nel».

h) *al comma 9, dopo le parole:* «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario o nel».

3.12

BOCCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;*

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale.

Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione.

Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia

degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «presentino, all'atto della domanda, un» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «programma di attività,»;
sostituire la parola: «assistito» *con le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) *al comma 6, lettera c), le parole:* «programma di attività» *sono sostituite dalle seguenti:* «piano economico finanziario»;

f) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «per la quale ha ottenuto la concessione e» *sono aggiunte le seguenti:* «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».

g) *al comma 8, dopo le parole:* «l'attuazione degli investimenti previsti nel» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario o nel».

h) *al comma 9, dopo le parole:* «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario o nel».

3.13

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
 - b) l'individuazione della durata delle concessioni;
 - c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
 - d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
 - e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari.».
-

3.14

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «titolo concessorio,» inserire le seguenti: «i contenuti, le pattuizioni nonché»;*

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

c) *al comma 5, dopo le parole: «Le concessioni» inserire le seguenti: «o gli accordi sostitutivi»;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: «cadenza annuale» con le seguenti: «cadenza biennale».*

3.15

QUARTO, PAVANELLI, FEDE, NATURALE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prediligendo i criteri del riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale, del recupero delle aree abbandonate, della ristrutturazione, della sostituzione di strutture obsolete, della delocalizzazione di edifici e delle infrastrutture ubicate in aree a elevata pericolosità geologica e la rigenerazione degli edifici ubicati nelle aree costiere interessate. In particolare, i concessionari».

3.16

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che dia conto dell'impatto ambientale delle predette attività».

3.17

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.18

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.19

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.20

GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.21

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le parole: «e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.22

CIOFFI, FEDE, NATURALE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, definisce, per aree omogenee di mercato, il limite di cumulo delle imprese concessionarie al fine di limitare possibili regimi di oligopolio e monopolio.».

3.23

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

3.24

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 4-bis è soppresso».

3.0.1

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedurali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni tipizzate.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.2

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedurali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorso sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.3

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedimentali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni tipizzate.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorso sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.4

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.».

3.0.5

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché di altre parti del medesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.

2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l'ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;

b) distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni; beni pubblici; beni privati;

c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati clan' ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti.

I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;

d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:

1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non sono né usucapibili né alienabili. Rientrano, fra gli altri, in questa categoria: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi di cui al comma 1;

2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona e non sono usucapibili. Rientrano tra gli altri, in questa categoria: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all'articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;

3) beni pubblici fruttiferi. Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato. L'alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;

e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. In particolare:

1) tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;

2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell'impatto sociale ed ambientale dell'utilizzazione;

3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma i, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.0.6

TURCO, CROATTI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, non è dovuto l'importo annuo del canone quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura.

2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante "Misure sanitarie straor-

dinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto", per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.

4. Fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 105 dell'8 maggio 2014, ai titolari delle concessioni di uno specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, destinato all'attività di produzione di molluschi bivalvi, con provvedimento dell'Autorità competente, è riconosciuto nella località Mar Piccolo Secondo Seno uno specchio acqueo pari ad 80.000 metri quadri. Ai titolari delle concessioni non è richiesto il versamento di alcun ulteriore canone rispetto a quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.7

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

"4-quater. Per le navi di linea, adibite al trasporto pubblico locale marittimo intraregionale o che effettuano tratte inferiori a 100 miglia, resta comunque ferma la possibilità di effettuare in autoproduzione le operazioni portuali di cui al comma 1, espletate da proprio personale all'uopo formato"».

3.0.8

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Canoni di affitto delle strutture esterne alle stazioni ferroviarie)

1. Al fine di sostenere le attività economiche operanti all'interno delle stazioni ferroviarie che hanno subito, a causa della pandemia da Covid-19, un calo del fatturato, fino al 30 settembre 2022, i canoni di affitto delle strutture interne alle stazioni ferroviarie sono ridotti del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

Art. 4

4.1

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale,», *aggiungere le seguenti:* «e al fine di rendere il quadro normativo della distribuzione gas naturale aderente al mutato contesto di operatività delle società di distribuzione per l'intervenuto scenario di decarbonizzazione del settore energetico,»;

b) *al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola:* «entrante» *con le seguenti:* «aggiudicatario della gara»;

c) *al comma 1, alla lettera d), aggiungere, alla fine, le seguenti parole:* «e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

d) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In concomitanza con il processo di valorizzazione delle reti e degli impianti di proprietà dei Comuni, all'Autorità è demandato il compito di definire tempi e modi per un contestuale aggiornamento dei valori di indennizzo spettanti ai gestori uscenti.

2-ter. Resta in ogni caso fatta salva la possibilità per l'ente locale o la società patrimoniale delle reti di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, anche al di fuori della gara di affidamento del servizio di distribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, garantendo il mantenimento della titolarità del servizio in capo al gestore affidatario. In questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e, qualora l'acquirente risultasse essere il gestore affidatario del servizio, l'ARERA riconoscerà l'allineamento del valore delle immobilizzazioni nette di località, così come definite all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al valore di cui al comma 1, lettera b).

2-quater. Il Ministero della transizione ecologica, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, provvede entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad aggiornare il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. in relazione a quanto indicato al comma 1. Nel frattempo, le procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'art.14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, possono procedere negli ATEM in cui la stazione appaltante ha già elaborato la documentazione richiesta, ivi compresi i valori di rimborso, purché non anteriore al t-3, e approvata dagli enti locali concedenti. In ogni caso i bandi di gara dovranno essere pubblicati entro il 31 dicembre 2022.

2-quinquies. Al fine di promuovere la creazione di imprese di dimensioni adeguate a imprimere maggiore impulso competitivi, nelle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono incentivate le aggregazioni a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas, con i seguenti criteri:

a) per i processi di aggregazione che conducano alla formazione o al rafforzamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale si prevede, per la totalità delle località delle imprese che si sono aggregate, l'allineamento del valore delle immobilizzazioni nette di località così come definite all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al valore di rimborso calcolato secondo le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a partire dal primo anno in cui ha efficacia l'operazione di aggregazione;

b) per i processi di aggregazione che conducano alla formazione di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)* si prevede, per le sole località dell'impresa aggregata, l'allineamento del valore delle immobilizzazioni nette di località così come definite all'art. 15 comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al valore di rimborso calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a partire dal primo anno in cui ha efficacia l'operazione di aggregazione.

2-sexies. Nel caso di concessioni aggiudicate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, la gestione del servizio per il periodo intercorrente tra la scadenza naturale del contratto di concessione e la data di decorrenza del nuovo affidamento, cui il gestore uscente rimane obbligato ai sensi dell'articolo 14 comma 7 del medesimo decreto legislativo, è regolata da un contratto di concessione standard. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce il contenuto tecnico ed economico di tale contratto di concessione standard entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, preservando le condizioni di indennizzo alla scadenza previste nei contratti originali e definite all'esito della gara.

2-septies. I commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante sorteggio da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali. Tale elenco è definito con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

e) sopprimere il comma 3.

4.2

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c) e sostituirle con le seguenti parole: «non risulti superiore alla percentuale del 20 per cento, purché lo scostamento del singolo Comune, ove di dimensioni significative, cioè oltre i 25.000 Punti di Riconsegna serviti, non superi il 50 per cento».

4.3

MARTI, ARRIGONI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) gli impianti e le reti di distribuzione del gas naturale di proprietà di enti pubblici o di società patrimoniali delle reti, in caso di trasferimento di proprietà, anche in occasione delle gare d'ambito, sono valorizzati applicando i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole da: «industriale residuo calcolato in base» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «indicato nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente locale»;*

c) *sostituire il primo periodo della lettera c) con i seguenti: «nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Non sono dovute verifiche da parte di ARERA sugli scostamenti del valore di rimborso prima della pubblicazione del bando di gara.»;*

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella G.U. 129 del 6 giugno 2014."»;

e) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono dovute le verifiche di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 4 agosto 2017, n. 124, relative al rapporto VIR/RAB e le verifiche di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relative alla pubblicazione del bando di gara»;

f) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazione del valore di rimborso, da allegare al bando di gara, deve essere aggiornata al 31 dicembre dell'anno più prossimo all'anno in cui è pubblicato il bando, compatibilmente con la data di aggiornamento delle informazioni necessarie per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente, quali lo stato di consistenza, il valore residuo dei contributi pubblici e

privati, il valore residuo degli eventuali premi pagati ai comuni e il calcolo del degrado dei cespiti. Le valutazioni già effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini della pubblicazione del bando, purché siano omogenee, come data di riferimento, a quella degli altri documenti da allegare al bando di gara. Con apposito decreto, il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri e le modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, sulla base del presente comma.

3-ter. I commissari di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalle Regioni a cui appartengono gli ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazionale definito dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Sono favorite e agevolate le fusioni, le aggregazioni e l'acquisto di società che gestiscono il servizio di distribuzione del gas naturale, riconoscendo in tariffa al soggetto acquirente i costi sostenuti.».

4.4

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.5

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.6

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;*

b) *al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con*

riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari»;

c) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento». *Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).*

d) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 15, al comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "35 per cento".

2-ter. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara».

4.7

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;

b) *al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente:* «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole da:* «ai fini del calcolo dello scostamento» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «ai fini del calcolo dello scostamento, non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento.»;

d) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "35 per cento".

2-ter. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara».

4.8

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

4.9

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente: «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari».

4.10

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette» *con le seguenti:* «il valore di rimborso di cui al punto b) in termini di remunerazione e quota di ammortamento del capitale»;

b) *al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo:* «In tal caso, il punteggio massimo assegnabile non potrà superare il 50 per

cento del punteggio massimo già previsto del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011»;

c) *al comma 3, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Tale termine è da intendersi riferito alle richieste di informazioni le cui tempistiche non siano già definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».*

4.11

GALLONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette» con le seguenti: «il valore di rimborso di cui al punto b) in termini di remunerazione e quota di ammortamento del capitale».

4.12

VACCARO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette» con le seguenti: «il valore di rimborso di cui alla lettera b) in termini di remunerazione e quota di ammortamento del capitale».

4.13

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

4.14

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nel disciplinare di gara tipo. Il valore da versare è determinato annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

4.15

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modificazioni ed a quanto offerto in sede di gara».

4.16

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 3, capoverso 7-bis), apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, sopprimere le parole: «stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste» e sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente, termine prorogabile di altri trenta giorni dall'Ente locale medesimo in casi di particolare complessità»;

b) sopprimere il secondo periodo.

4.17

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 3, capoverso «7-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «La sanzione amministrativa di cui al periodo precedente non è cumulabile con la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e non può essere comminata quando sia in corso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge.».

4.18

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare:

a) la revisione strutturale dei criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti previsto dall'articolo 15 del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, privilegiando gli interventi funzionali alla decarbonizzazione e coerenti con il percorso di elettrificazione dei consumi, nonché con i piani di sviluppo delle reti elettriche, adeguando, corrispondentemente, i pesi attribuiti dal medesimo decreto agli interventi di estensione e potenziamento delle reti e di mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti del gas, al fine di valorizzare la sostenibilità socio-ambientale degli interventi, anche in termini di riduzione di emissioni di CO₂ equivalenti, in luogo della lunghezza di rete posata o sostituita;

b) che gli enti locali, in occasione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, rendano disponibili gli stati di consistenza e i piani di sviluppo delle reti elettriche, oltre che i dati relativi alla rete di trasporto del gas, al fine di promuovere uno sviluppo coerente e integrato delle infrastrutture energetiche nei diversi territori;

c) l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico;

d) che le stazioni appaltanti possano inserire nel documento guida previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, interventi oggetto di successiva offerta da parte dei concorrenti nell'am-

bito del piano di sviluppo degli impianti ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto ministeriale, solo in caso di rispetto delle condizioni di tariffabilità stabilite da ARERA nell'ambito delle verifiche della documentazione di gara;

e) al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista ambientale, delle reti di distribuzione gas, l'obbligo di individuare nei bandi di gara una soglia alla lunghezza dell'estensione di rete che i concorrenti possono proporre ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, nonché del corrispondente investimento massimo, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.

3-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma *3-bis*, con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, è aggiornato il contratto-tipo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2013, recante "Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale", al fine di prevedere la possibilità che gli interventi presenti nel piano di sviluppo di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere aggiornati nel corso del periodo concessorio, in modo da tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli scenari energetici, nonché dell'evoluzione della regolazione tariffaria adottata dall'ARERA, garantendo l'equilibrio economico finanziario delle gestioni e la corretta allocazione degli investimenti riconosciuti dalla tariffa, ferma restando l'invarianza del valore monetario complessivo degli investimenti previsti nel medesimo piano di sviluppo.

3-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma *3-bis*, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Unificata, sono riprogrammati i termini per lo svolgimento, a partire dal 1° gennaio 2023, delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in modo da articolarne lo svolgimento in un arco temporale di quattro anni.

3-quinquies. Fino all'adozione del decreto di cui al comma *3-bis*, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

4.19

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, corrisposto dal gestore del servizio all'ente locale, anche a concessione scaduta e nelle more dell'espletamento della gara d'ambito, anche se non ancora indetta, non può comunque essere superiore a quanto stabilito, come risultato dell'esito della gara, dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente integrato e modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. I canoni di concessione che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultassero superiori a quanto previsto dal presente comma vengono automaticamente rideterminati nella misura del limite massimo previsto dal citato articolo 8, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».

4.20

CUCCA, SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, corrisposto dal gestore del servizio all'ente locale, anche a concessione scaduta e nelle more dell'espletamento della gara d'ambito, anche se non ancora indetta, non può comunque essere superiore a quanto stabilito, come risultato dell'esito della gara, dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente integrato e modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. I canoni di concessione che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultassero superiori a quanto previsto dal presente comma vengono, automaticamente rideterminati nella misura del limite massimo previsto, dal citato articolo 8, collima 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».

4.21

DURNWALDER, STEGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Al fine di garantire che le gare per l'assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale avvengano in condizioni di paritaria e reciproca concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione europea i termini di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, così come da ultimo modificati dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono sospesi fino

all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo.».

4.22

DURNWALDER, STEGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di perseguire una progressiva integrazione (*sector coupling*) delle infrastrutture elettriche e gas, volta a favorire l'interoperabilità delle risorse offerte in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale, i termini di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, così come in ultimo modificati dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono sospesi fino all'avvio delle gare per le nuove concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, previste dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così da consentirne il raggruppamento e l'esecuzione per ambiti territoriali ottimali.».

4.0.1

GIACOBBE, MANCA, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'Allegato I, punto 3.2.3, dopo le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione" aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».

Conseguentemente, alla Rubrica del Capo VI, dopo le parole: «infrastrutture» aggiungere le seguenti: «energetiche e».

4.0.2

LUNESU, ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle Attività e servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,", sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna"».

4.0.3

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo n. 164 del 2000, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia

prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "n. 1102," e prima della parola "nonché", sono aggiunte le parole "nei comuni della Sardegna"».

4.0.4

CUCCA, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "n. 1102," e prima della parola: "nonché", sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna"».

Art. 5

5.1

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sopprimere l'articolo.

5.2

DURNWALDER, LANIECE, STEGER

Sopprimere l'articolo.

5.3

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. -- (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) - 1. Al fine di garantire condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e l'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (e successive modifiche e integrazioni), fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, indicano una procedura ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità tra Stati anche in base ad accordi internazionali, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data, per le quali non è applicabile il periodo di cinque anni

di cui al primo periodo del presente comma, le regioni avviano la procedura di riassegnazione entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di promuovere l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera e) della Costituzione, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare i principi generali relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, garantendone l'omogeneità sul territorio nazionale e stabilendo in particolare:

i. i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

ii. i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

iii. i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo prioritariamente alla proposta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi diretti ad assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, alla proposta per il miglioramento della potenza di generazione e della producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione, alle misure di compensazione territoriale e, infine, all'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

iv. i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

v. i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.

Tale regolamento nello stabilire i requisiti di partecipazione tiene conto altresì delle previsioni del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 e successive modifiche e integrazioni in tema di impianti strategici e del principio di reciprocità.

1-*ter*. Nel rispetto dei principi generali e dei criteri, parametri e modalità sanciti nel regolamento di cui al comma 1-*bis*, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprie leggi da adottarsi entro 180 giorni

dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, definiscono la disciplina di dettaglio delle procedure di riassegnazione.";

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" sono inserite le seguenti: "e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano già adottato le norme di cui all'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, adeguano le discipline da esse introdotte alle disposizioni dettate nel decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, e sino a tale adeguamento le norme regionali già adottate sono prive di efficacia.

3. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi nazionali relativi alla sicurezza e al carattere strategico degli impianti di produzione idroelettrica possano essere pregiudicati dallo svolgimento di procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di orientamenti comuni a livello europeo in ordine all'obbligo e alle modalità di espletamento delle stesse, le relative procedure ad evidenza pubblica saranno indette dalle amministrazioni concedenti dopo l'adeguamento delle norme e prassi nazionali degli Stati membri alle disposizioni europee che detteranno orientamenti comuni. Considerati i tempi necessari per l'emanazione di tali orientamenti comuni e per l'adeguamento delle norme degli Stati membri, e tenuto conto della necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica e necessari per conseguire i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico e per contribuire al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi diretti all'ammodernamento, al potenziamento e all'estensione di vita utile degli impianti nonché ad assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

4. Le presenti disposizioni di legge costituiscono principi fondamentali e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione».

5.4

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) - 1. In relazione all'urgenza di accelerare gli interventi di rilancio energetico per il sistema-Paese, stante la persistente situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, nonché dagli effetti determinati dagli scenari internazionali bellici, in considerazione degli obiettivi europei vincolanti di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, nonché della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, possono essere esclusi dalla partecipazione a procedure di appalto a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) abbiano ottemperato agli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, del pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie e dei contributi previdenziali;

b) attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale.

2. In considerazione dell'attività strategica svolta nel settore energetico, i concessionari di cui al comma 1, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambien-

te (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

3. I titolari di concessioni geotermiche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma».

5.5

LANIECE, BRESSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Tenuto conto di quanto indicato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella "Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica" del 13 gennaio 2022, secondo cui l'attuale normativa italiana sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche mette a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico, considerato altresì quanto l'attuale conflitto russo-ucraino stia mettendo a dura prova il sistema energetico nazionale, evidenziando al contempo l'estrema importanza delle fonti energetiche disponibili sul territorio nazionale, tra cui l'idroelettrico, e considerata, infine, anche la necessità di promuovere la ripresa economica sociale a seguito dell'epidemia da Covid-19 ed in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, stante l'attuale situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri tra cui l'Italia, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centottanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

5.6

LA PIETRA, URSO, GARNERO SANTANCHÈ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) - 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

"Le procedure di assegnazione e di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in considerazione della strategicità degli asset, dei primari ed urgenti obiettivi di perseguimento di una maggiore autonomia energetica e della salvaguardia del comparto industriale nazionale, sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne disciplinerà i procedimenti, uniformando i diversi indirizzi regionali, tenuto conto delle necessità di efficientamento energetico, tutela della risorsa idrica e ambientale e prevenzione del rischio idrogeologico"».

5.7

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1-ter è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"p-bis) la previsione, tra i criteri premianti, dell'assegnazione di una quota parte dell'energia prodotta, da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e in grado di garantirne un acquisto pluriennale, ad un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche. Nel caso di concessioni prorogate il titolare deve garantire una quota parte dell'energia elettrica prodotta di almeno il 30 per cento da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica"».

5.8

GALLONE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, ed in particolare per quelli di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nonché per gli altri beni e rapporti funzionali all'esercizio della concessione, alla continuità produttiva e alla sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione e al concessionario uscente spetterà un importo determinato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, diminuito nella misura dell'ordinario degrado"».

5.9

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «a) dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:» e dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-ter.2. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e controllo nella gestione della risorsa idrica, qualora l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si configuri come in grado di compromettere la prestazione di un servizio essenziale per la collettività o possa costituire un minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri in base ai quali:

a) può essere esercitata una specifica opposizione a un soggetto diverso dallo Stato italiano, o enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati;

b) può essere prevista, all'interno delle procedure di assegnazione delle concessioni, l'esclusione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, in deroga all'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006».

5.10

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il seguente:*

«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed in considerazione dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole. «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

c) *al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:*

«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza»;

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti».

5.11

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il seguente:

«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed in considerazione dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

5.12

CIOFFI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti» *con le seguenti:* «si svolgono in ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti, omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Il decreto di cui al presente comma stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione an-

che nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, adeguano le proprie disposizioni alle disposizione del predetto articolo 12, comma 1-*ter*.1 e ai contenuti del relativo decreto interministeriale, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sino a tale adeguamento, le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.13

GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) capoverso «1-*ter*.1»:*

1) *nel primo periodo sostituire le parole: «ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti» con le seguenti: «ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione geologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

2) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte*

delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *al comma 2:*

1) *dopo, le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale»;*

2) *dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

5.14

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi*

al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *al comma 2 dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale», e dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizione del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

5.15

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale», e dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizione del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

5.16

URSO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «in ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti,» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente. «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *al comma 2:*

1) *dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale»;*

2) *dopo le parole*: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» *inserire le seguenti*: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,»;

3) *aggiungere, infine, il seguente periodo*: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.17

BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole*: «in ogni caso secondo», *inserire le seguenti*: «modalità e» e *dopo le parole*: «equi e trasparenti», *inserire le seguenti*: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente*: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri Paesi europei, i criteri di scelta da parte delle amministrazioni concedenti tra i diversi modelli di assegnazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso: «1-quater», al primo periodo, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022», *con le seguenti*: «30 giugno 2023»;

c) *al comma 2, dopo le parole*: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 6 marzo 1999, n. 79», *inserire le seguenti*: «entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale» e *dopo le parole*: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo», *inserire le seguenti*: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto e alle disposizioni dell'articolo 12, comma 1-ter.1»;

d) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Sino a tale adeguamento, le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.18

CONZATTI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale»;*

2) *dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,»*

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

5.19

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».

5.20

GALLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».

5.21

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede altresì adeguate compensazioni e indennizzi, a carico del concessionario subentrante, in favore dei Comuni interessati, da utilizzare per interventi di manutenzione del territorio.».

5.22

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al fine di garantire la continuità gestionale, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo conces-

sionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».

5.23

CIOFFI, PAVANELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», sopprimere l'ultimo periodo.

5.24

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», sopprimere l'ultimo periodo.

5.25

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 del codice degli appalti, le medesime devono prevedere l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

5.26

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso «1-ter.1» aggiungere il seguente:

«1-ter.1-bis) Le regioni e le province autonome nell'ambito delle procedure di assegnazione competitiva di cui al presente articolo, in relazione alla dislocazione territoriale delle grandi derivazioni idroelettriche ed alla presenza di reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica incentivano la costituzione ovvero garantiscono il mantenimento di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti oggetto di assegnazione».

5.27

MISIANI, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) al comma 1-*ter* è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"*p-bis*) la previsione, tra i criteri premianti, dell'assegnazione di una quota parte dell'energia prodotta, da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e in grado di garantirne un acquisto pluriennale, ad un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche. Nel caso di concessioni prorogate il titolare deve garantire una quota parte dell'energia elettrica prodotta di almeno il 30 per cento da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica"

a-ter) dopo il comma 1-*octies* è inserito il seguente:

"1-*nonies*. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione idroelettrica installata, il titolare della concessione di grande derivazione idroelettrica manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui sopra è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1° luglio 2022, di una quota di almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche"».

5.28

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire il capoverso «1-*quater*.» con il seguente:*

«1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in

vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023»;

b) *alla lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies.» con il seguente:*

«1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti»;

d) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,";

2-*ter*. Le modifiche di cui al comma 2-*bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

5.29

MARINO, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *al comma 2, lettera c), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

5.30

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *alla lettera c), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

5.31

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.32

GALLONE

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.33

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater» sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.34

DURNWALDER, STEGER

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale termine si intende sospeso fino all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo.».

5.35

CIOFFI, PAVANELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al concessionario uscente che partecipi alle procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1-ter.1, a parità di condizioni, è riconosciuto titolo preferenziale.».

5.36

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:

«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle

opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza».

5.37

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-sexies», dopo le parole: «da porre a carico del concessionario uscente» inserire le seguenti: «della necessità di preservare la qualità dell'ambiente e del territorio».

5.38

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 1-septies è aggiunto il seguente:

"1-septies.1. In deroga ai commi precedenti, anche al fine di garantire la continuità del dispacciamento, le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in scadenza facenti parte di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), Reti Interne di Utenza (RIU) nonché di sistemi di autoconsumo, sono mantenute in capo al concessionario uscente alle seguenti condizioni:

a) rispetto dei requisiti minimi di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa previsti al comma 1-ter, lettera e);

b) definizione della durata del rinnovo della concessione nel rispetto della normativa vigente, sulla base di criteri basati sull'entità degli investimenti;

c) quantificazione, fino a scadenza della concessione, di corrispettivi di cui al comma 1-quinquies nonché di canoni aggiuntivi nella misura di 20 Euro/kW di potenza media di concessione. A questa tipologia di impianti continuano ad applicarsi in ogni caso le disposizioni di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies"».

5.39

MARINO, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di far fronte all'emergenza energetica conseguente alla guerra in Ucraina, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della normativa nelle materie di cui al presente comma secondo la disciplina di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21"».

5.40

DURNWALDER, STEGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire che le gare per l'assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione elettrica avvengano in condizioni di paritaria e reciproca concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea, il termine per l'indizione delle gare di cui al precedente comma è prorogato fino all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo"».

5.41

MARGIOTTA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è soppresso;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4."».

5.42

DURNWALDER, STEGER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024".

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

5.43

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti».

5.44

TESTOR, ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e Bolzano»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute".

2-ter. Le modifiche di cui al comma *2-bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

5.45

CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,".

2-ter. Le modifiche di cui al comma *2-bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

5.46

LANIECE, BRESSA

Al comma 2, dopo le parole: «, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma *1-ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,», *inserire le seguenti:* «o hanno avviato, ai sensi dei rispettivi statuti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma *1-octies*, del d.lgs. 79/1999, l'iter per l'approvazione di apposita norma di attuazione,».

5.47

LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

5.48

LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In ragione delle speciali competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, l'applicazione del presente articolo è rinviata, per gli enti suindicati, alla successiva adozione di una norma di attuazione».

5.0.1

VESCOVI, ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

1. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042.

2. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui al comma 1 è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del

titolare e a partire dalla data del 1 luglio 2022, di una quota pari ad almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti geotermoelettrica».

5.0.2

MISIANI, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

1. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui sopra è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1 luglio 2022, di una quota di almeno il 30% della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti geotermoelettrica».

5.0.3

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

5.0.4

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare condizioni effettive e non discriminatorie di accesso ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di equità sociale ed equipollenza.

2. Nelle ipotesi di concessione di beni e servizi a società aventi sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea, qualora lo Stato della società concessionaria non garantisca analoghe condizioni di accesso al mercato e partecipazione alle imprese italiane, lo Stato italiano richiede alla Commissione Europea la valutazione dei presupposti per l'avvio di una procedura di infrazione.

3. L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 6

6.1

MORONESE

Sopprimere l'articolo.

6.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Sopprimere l'articolo.

6.3

MANTERO, LA MURA

Sopprimere l'articolo.

6.4

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

6.5

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, MORRA, LEZZI, ABATE, GIANNUZZI, DI
MICCO, MORONESE, GRANATO, BOTTO, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

6.6

GARNERO SANTANCHÈ

Sopprimere l'articolo.

6.7

FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

6.8

DURNWALDER, STEGER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. -- (*Testo unico in materia di servizi pubblici*) - 1. Il Parlamento adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di riordino della materia dei servizi pubblici locali.

2. Il testo unico di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza e nel rispetto delle competenze delle Province e Regioni a statuto autonomo, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;

c) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa europea e superamento dei regimi di esclusiva non conformi con tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

d) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e nel rispetto delle competenze delle Province e Regioni a statuto autonomo, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti *in house*;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'autoproduzione;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri un'adeguata tutela occupazionale anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) revisione, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

n) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

o) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in auto-produzione;

p) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

q) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di regolazione indipendenti ed enti locali;

r) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari dei servizi non regolati, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati ed alla loro programmazione sino al termine dell'affidamento;

s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

t) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

u) previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l'adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla lettera *f)*, al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. Il testo unico è adottato previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

6.9

D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «entrata in vigore della presente legge» *inserire le seguenti:* «e previa intesa da acquisire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,».

b) *al comma 2:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori»;

2) *alla lettera d), sopprimere il seguente periodo:* «e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;

3) *alla lettera e) sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «riordino» *e sostituire le parole da:* «dell'ordinamento» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «e dei modelli previsti dall'ordinamento dell'Unione europea»;

4) *sopprimere le lettere f) e g);*

5) *alla lettera h), sopprimere le seguenti parole:* «, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'autoproduzione»;

6) *alla lettera i), sostituire le parole da:* «, sul piano economico» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «giustificano il mantenimento dell'autoproduzione in relazione ai benefici per la collettività relativamente alla forma di gestione prescelta e con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;

7) *alla lettera l), sostituire le parole:* «del regime» *con le seguenti:* «di uno dei regimi di» *e sopprimere le seguenti parole:* «in autoproduzione»;

8) *alla lettera n), sostituire la parola:* «revisione» *con la seguente:* «riordino»;

9) *alla lettera o) sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «riordino»;

10) *sopprimere la lettera q);*

11) *alla lettera u), sostituire le parole da:* «sia economico» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «dei benefici per la collettività relativamente alla forma di gestione prescelta e agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;

- 12) *sopprimere la lettera v*);
 - c) *sopprimere il comma 3*.
-

6.10

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «a rete di rilevanza economica»;*
 - b) *al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «a livello locale»;*
 - c) *al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), i) e v);*
 - d) *al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) previsione di una disciplina che, in caso di cambio d'appalto/concessione per le imprese che operano nei settori afferenti ai servizi pubblici locali, assicuri la tutela occupazionale e le condizioni contrattuali definite dal contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo in vigore per il settore di riferimento anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;»;*
 - e) *al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché previsione della partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese che operano nei settori che rientrano nei servizi pubblici locali attraverso specifico rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*
-

6.11

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1 dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «a rete di rilevanza economica, ad esclusione della gestione del servizio idrico».

Conseguentemente al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».

6.12

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire i seguenti: «a rete di rilevanza economica».

6.13

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali,» , inserire le seguenti: «ad esclusione delle convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;*

b) *al comma 2, lettera o), sopprimere le seguenti: «e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».*

6.14

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, MORRA, LEZZI, ABATE, GIANNUZZI, DI MICCO, MORONESE, GRANATO, BOTTO, LANNUTTI

Al comma 2 sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.15

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.16

FATTORI, DE FALCO

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.17

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.18

DURNWALDER, STEGER

Al comma 2, lettera a) , dopo le parole: «nel rispetto della tutela della concorrenza» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

6.19

DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle attività di interesse generale» con le seguenti: «dei servizi di interesse economico generale.».

6.20

BINETTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al fine di assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità e di inclusione.».

6.21

BINETTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «così da garantire» inserire le seguenti: «, su tutto il territorio nazionale.».

6.22

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA, MISIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo *3-bis*, comma *6-bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

2) *alla lettera b), prima delle parole:* «razionalizzazione della ripartizione dei poteri» *sono inserite le seguenti:* «ferme restando in ogni caso le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità,» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché rafforzamento dei poteri sanzionatori»;

3) *alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche derogando a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;

4) *alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ovvero che dimostri, per i settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità nazionale indipendente, che la gestione in autoproduzione è conforme alle previsioni regolatorie adottate dalla medesima autorità con riguardo alla qualità ed ai costi del servizio»;

5) *alla lettera n), le parole:* «al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «al fine di valutarne l'armonizzazione e il coordinamento con riferimento alle modalità di gestione del servizio ed ai relativi interventi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, in caso di inadempimento»;

6) *alla lettera p), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché individuazione dei criteri per la razionalizzazione della disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per le società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo *3-bis*, comma *6-bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell'attenuazione dei vincoli di cui al menzionato decreto legislativo in base al principio di proporzionalità, all'industrializzazione dei singoli settori e all'efficienza delle imprese nonché dell'esclusione dai medesimi vincoli qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero le stesse siano a partecipazione indiretta della pubblica amministrazione»;

7) *alla lettera r), prima delle parole:* «razionalizzazione della disciplina» *sono inserite le seguenti:* «ferme restando in ogni caso le prerogative

delle autorità nazionali indipendenti in materia di predisposizione e applicazione delle metodologie di riconoscimento dei costi,»;

8) *la lettera v) è soppressa.*

6.23

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI, MANCA, MISIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo *3-bis*, comma *6-bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «autorità indipendenti e» con le seguenti: «autorità indipendenti, ferme restando in ogni caso le competenze di queste ultime in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché rafforzamento dei poteri sanzionatori»;*

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;*

d) *alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che dimostri, per i settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità nazionale indipendente, che la gestione in autoproduzione è conforme alle previsioni regolatorie adottate dalla medesima autorità con riguardo alla qualità ed ai costi del servizio»;*

e) *alla lettera n), sostituire le parole: «al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento» con le seguenti: «al fine di valutarne l'armonizzazione e il coordinamento con riferimento alle modalità di gestione del servizio ed ai relativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione in caso di inadempimento».*

f) *alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di prevedere l'esclusione delle società a partecipazione pubblica indiretta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;*

g) *alla lettera r), dopo le parole: «dei regimi tariffari,» inserire le seguenti: «ferme restando in ogni caso le prerogative delle autorità nazionali indipendenti in materia di predisposizione e applicazione delle metodologie di riconoscimento dei costi,»;*

h) *sopprimere la lettera v).*

6.24

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo *3-bis*, comma *6-bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

- *al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» con la seguente: «mediante»;*

- *al comma 2, sopprimere le lettere f) e g);*

- *al comma 2, sopprimere le lettere h) e i);*

- *al comma 2, sopprimere la lettera n);*

- *al comma 2, sopprimere la lettera v);*

- *al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».*

6.25

IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo *3-bis*, comma *6-bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

2) *al comma 2, alla lettera d) le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» sono soppresse e sostituite dalla seguente: «mediante»;*

3) *al comma 2, le lettere f) e g) sono soppresse;*

4) *al comma 2, le lettere h) e i) sono soppresse;*

5) *al comma 2, la lettera n) è soppressa;*

6) *al comma 2, la lettera v) è soppressa.*

7) *al comma 3, le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.» sono soppresse.*

6.26

MONTEVECCHI, VANIN, CROATTI, GAUDIANO, TRENTACOSTE, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

2) *sopprimere le lettere f) e g);*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso tempestivamente alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.».

6.27

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA, MISIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» con la seguente: «mediante»;*

c) *sopprimere le lettere f), g), h), i), n) e v);*

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri» fino alla fine del comma.

6.28

VACCARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;».

6.29

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di

cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche ai fini dell'esclusione di quest'ultime dai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica;».

6.30

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI, MANCA, MISIANI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche ai fini dell'esclusione di quest'ultime dai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica;».

6.31

GALLONE

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera *a*) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche ai fini dell'esclusione delle società partecipate indirettamente da queste ultime dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;».

6.32

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ad esclusione della disciplina concernente la gestione del servizio idrico.».

Conseguentemente al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».

6.33

L'ABBATE, PAVANELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;»;*

2) *alla lettera d), dopo le parole: «normative di settore,» aggiungere le seguenti: «e la definizione di termini temporali perentori per l'attuazione degli interventi sostitutivi in caso di inerzia da parte degli Enti che devono affidare in concessione la gestione dei servizi pubblici locali»;*

3) *alla lettera f), dopo le parole: «per gli utenti,» aggiungere le seguenti: «anche in relazione alla capacità di rispettare la regolazione definita dall'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale»;*

4) *alla lettera h), dopo le parole: «di monitoraggio dei costi», aggiungere le seguenti: «che tengano conto di quanto previsto dalla regolazione tariffaria definita dall'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale,»;*

5) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dalla regolazione definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)»;*

6) *alla lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto previsto dalla regolazione definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)»;*

7) *alla lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le competenze dell'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale».*

6.34

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

6.35

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.36

DI GIROLAMO, FEDE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione» con le seguenti: «mediante l'introduzione»;*

2) *sopprimere le lettere f), g), h), i), n) e v);*

b) *al comma 3, sopprimere le parole da: «, con riguardo all'esercizio della delega» fino alla fine del comma.*

6.37

DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione» con le seguenti: «mediante l'introduzione».

6.38

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» con le seguenti: «mediante l'».

6.39

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera d), sopprimere le parole: «, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;*

2) *sopprimere le lettere f), g), h), i) e q);*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e z) dello stesso comma 2.».*

6.40

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2:*

a) *alla lettera d), sopprimere le parole: «, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;*

b) *sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi comprese quelle in regime autoproduzione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, del principio di

equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di conferimento utilizzabili e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ivi inclusi quelli di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità»;

c) *sopprimere le lettere g), h) e q)*;

d) *sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) previsione dell'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento alla sostenibilità sul piano economico ed alla qualità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti con la modalità di gestione prescelta»;

2. *al comma 3, sopprimere le parole:* «con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e z) dello stesso comma 2».

6.41

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano» *con le seguenti:* «che consentano».

6.42

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, alla lettera d), sopprimere le parole: «a livello locale».

6.43

VACCARO

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

6.44

GALLONE

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

6.45

BINETTI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nel rispetto del principio di equità di genere e dell'inclusione delle persone con minori opportunità».

6.46

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità dell'ambito territoriale;»;*

b) *alla lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «,oltre che per l'efficacia del servizio pubblico locale;»;*

c) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento anche agli aspetti socio economici, territoriali e di tutela ambientale, rispettando la peculiarità delle differenti gestioni;»;*

d) *alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza pregiudicare la loro potestà regolamentare in materia di servizi e di tariffa;».*

6.47

DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ragionevolezza» inserire le seguenti: «, universalità e non discriminazione».

6.48

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, MORRA, LEZZI, ABATE, GIANNUZZI, DI MICCO, MORONESE, GRANATO, BOTTO, LANNUTTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica;».

6.49

FATTORI, DE FALCO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica».

6.50

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica;».

6.51

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), i) e v).

6.52

Giuseppe PISANI, DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le lettere f), g), h) e i);*

b) *alla lettera p), alla parola: «coordinamento» premettere le seguenti: «armonizzazione e».*

6.53

Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h) e i).

6.54

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), l).

6.55

Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).

6.56

NUGNES, LA MURA, MANTERO

Sopprimere la lettera f).

6.57

ANASTASI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua;».

6.58

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua.».

6.59

NUGNES, LA MURA, MANTERO

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base dei principi di efficienza, economicità e qualità del servizio, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua.».

6.60

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, MORRA, LEZZI, ABATE, GIANNUZZI, DI MICCO, MORONESE, GRANATO, BOTTO, LANNUTTI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di fauna di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, si dia conto della motivazione del provvedimento di affida-

mento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.61

FATTORI, DE FALCO

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, sia dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.62

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, sia dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.63

NUGNES, LA MURA, MANTERO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

6.64

CASTALDI

Al comma 2, sostituire la lettera g), con le seguenti:

«g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, anche ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 192 e 211, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'applicazione degli articoli 29 e 192, comma 3, del medesimo decreto, per finalità di trasparenza;

g-bis) previsione del divieto per le stazioni appaltanti di procedere all'utilizzo del modello dell'autoproduzione prima che siano trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della decisione, fatti salvi casi di urgenza debitamente motivati;».

6.65

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, anche ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 192 e 211, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'applicazione degli articoli 29 e 192, comma 3, del medesimo decreto, per finalità di trasparenza; previsione del divieto per le stazioni appaltanti di procedere all'utilizzo del modello dell'autoproduzione prima che siano trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della decisione, fatti salvi casi di urgenza debitamente motivati;»;

b) *sostituire la lettera p), con la seguente:*

«p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica ferma restando l'applicazione della disciplina sui contratti pubblici di appalti e concessioni alle procedure di gara ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di appalto e di concessione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed agli affidamenti in house;»;

c) *sostituire la lettera u), con la seguente:*

«u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;».

6.66

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «dell'autoproduzione» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e».

6.67

Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, sopprimere le lettere h) e i).

6.68

NUGNES, LA MURA, MANTERO

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.69

NUGNES, LA MURA, MANTERO

Al comma 2, sopprimere la lettera i);

6.70

Giuseppe PISANI, DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dalla disciplina prevista dalle lettere f), g), h), i) del presente articolo, sono escluse le aziende che si occupano di servizio idrico integrato».

6.71

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di una disciplina che, in caso di cambio d'appalto/concessione per le imprese che operano nei settori afferenti ai servizi pubblici locali, assicuri la tutela occupazionale e le condizioni contrattuali definite dal contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo in vigore per il settore di riferimento anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità».

6.72

Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) rafforzamento e armonizzazione della disciplina relativa alla tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;».

6.73

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.74

GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.75

MALLEGNI, VONO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.76

MARTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MOLLAME, PIANASSO,
Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «m)».*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.».

6.77

MALAN, GARNERO SANTANCHÈ, RUSPANDINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.».

6.78

BERUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.».

6.79

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m).*

b) *dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)».

6.80

NUGNES, LA MURA, MANTERO

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

6.81

MORONESE

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».

6.82

QUARTO, PAVANELLI, CROATTI, NATURALE

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico, la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli».

6.83

QUARTO, PAVANELLI, CROATTI, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) previsione di una disciplina che riduca l'inquinamento dei corpi idrici da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti e salvaguardi la biodiversità dell'ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide, anche attraverso incentivi alle buone pratiche in campo agricolo e forestale;

n-ter) previsione di una disciplina per la perimetrazione e la mappatura dei bacini idrogeologici e idrografici che alimentano le principali fon-

ti di approvvigionamento di acqua potabile sulla base dei dati di cartografia geologica e idrogeologica disponibili, dei dati acquisiti e fruibili tenuti presso gli enti pubblici o i soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile al fine di dichiarare le principali sorgenti di acqua potabile captate e non captate "santuari dell'acqua potabile", cui applicare normative di tutela più stringenti, in deroga a quelle di cui al comma 3 dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n-quater) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore della valutazione, monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione degli interventi per la gestione del rischio idrogeologico, geochimico, di erosione costiera, sismico, vulcanico, da maremoto e delle georisorse nonché degli altri rischi geologici e naturali, anche attraverso l'istituzione di Uffici geologici regionali e provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano;

n-quinquies) previsione di una disciplina economico-finanziaria che garantisca il completamento e l'aggiornamento per tutto il territorio nazionale del Progetto per la realizzazione della cartografia geologica nazionale (CARG) da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che prevede rispettivamente la realizzazione di una carta geologica alla scala 1:250.000 per le aree marine e la realizzazione di carte geologiche e geotematiche alla scala 1:50.000, con le relative banche dati alla scala 1:25.000, per le zone costiere;

n-sexies) previsione di una disciplina che garantisca la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali nonché la pianificazione di emergenza e la gestione del rischio di catastrofi;

n-septies) previsione di una disciplina che incentivi e agevoli la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, la decarbonizzazione, il controllo delle modalità e delle quantità delle estrazioni minerarie nonché la bonifica dei siti inquinati;

n-octies) previsione di una disciplina che incentivi la diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale, promuovendo l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

n-nonies) previsione di una disciplina che rafforzi la resilienza e la vitalità dei territori costieri e rurali, che avvicini i territori lungo le coste ai territori rurali, che eviti lo spopolamento dei territori rurali, che crei le condizioni per migliorare l'attrattività e l'inclusività delle zone marginali e che generi

occasioni di nuova imprenditoria basate sul consolidamento del patrimonio naturale e sociale esistente, nonché sul lavoro agricolo e forestale di qualità;

n-decies) previsione di una disciplina che promuova attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti ai cambiamenti climatici, all'utilizzo di tecnologie ecosostenibili, all'innovazione nel settore agro-silvo-pastorale e all'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), le Autorità di bacino distrettuali, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti locali, le università e gli enti di ricerca pubblici;

n-undecies) previsione di una disciplina che promuova la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale e l'adeguamento degli edifici esistenti, pubblici e privati, a criteri energetici efficienti e antisismici che utilizzino un terremoto di progetto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni, nonché di una disciplina che promuova l'attuazione di politiche abitative strategiche per la riqualificazione degli ambiti urbani degradati;

n-duodecies) previsione di una disciplina che promuova la rigenerazione urbana attraverso l'implementazione dell'uso di tecnologie digitali ecosostenibili e delle telecomunicazioni, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green, i collegamenti tra il mare e le città costiere e delle aree interne, nonché la riforestazione e la pianificazione di aree verdi nelle aree urbane e periurbane e la realizzazione di strutture per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti innovative;

n-terdecies) previsione di una disciplina che valorizzi la valenza storica e culturale di città che sono state storicamente legate al mare, quali Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, Barletta, Trani, Noli, Gaeta, Ravenna e Ancona ed altre ancora, attraverso il finanziamento di seminari di studio e progetti editoriali, nonché la realizzazione di eventi culturali, poli museali, punti informativi, anche via web, e gemellaggi con altre città marinare europee ed internazionali;».

6.84

SANTILLO, DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, lettera p), alla parola: «coordinamento» premettere la seguente: «armonizzazione e».

6.85

CASTALDI, CROATTI

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni alle procedure di gara ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di appalto e di concessione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e agli affidamenti in house».

6.86

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI, MANCA, MISIANI

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione, in base al principio di proporzionalità, all'efficienza delle imprese e all'industrializzazione dei singoli settori, dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

6.87

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

6.88

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

6.89

DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, sostituire la lettera q), con la seguente:

«q) revisione della disciplina relativa all'adeguata tutela del gestore uscente al fine di garantire una corretta valorizzazione nella cessione dei beni in caso di subentro».

6.90

CIOFFI

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «proprietà pubblica,» inserire le seguenti: «fermo restando il divieto di alienazione della stessa,».

6.91

DE FALCO, FATTORI

Al comma 2, lettera q), aggiungere in fine il seguente periodo: «, fermo restando che scopo del gestore è fornire un servizio pubblico essenziale.».

6.92

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

6.93

SANTILLO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 2, lettera t), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire le seguenti: «, al fine di favorirla,».

6.94

BINETTI

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «partecipazione degli utenti», inserire le seguenti: «, le quali dovranno tener conto delle esigenze delle donne e delle persone con minori opportunità».

6.95

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, alla lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché previsione della partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese che operano nei settori che rientrano nei servizi pubblici locali attraverso specifico rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.96

CASTALDI

Al comma 2, lettera u), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le»;*

2) *dopo le parole: «banche dati nazionali già costituite», inserire le seguenti: «e la Piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

6.97

VACCARO, CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.98

ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.99

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.100

GALLONE

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.101

NUGNES, LA MURA, MANTERO

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.102

SANTILLO, DI GIROLAMO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino alla fine del comma;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».*

6.103

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.104

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 3 sopprimere le seguenti: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.105

NUGNES, LA MURA, MANTERO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativa ente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.106

SBROLLINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di incentivare il mercato della mobilità dolce, favorire la concorrenza fra le diverse tipologie di servizi e mezzi a propulsione prevalentemente elettrica previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della stessa legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2019, n. 162, è prorogato fino al 31 marzo 2023. La circolazione mediante *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma *75-vicies-ter* sono, introdotti i seguenti:

75-vicies-quater. I Segway possiedono i seguenti requisiti:

a) caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019;

b) assenza di posti a sedere (tranne che per le applicazioni per i soggetti a ridotta mobilità);

c) dispositivi autoequilibranti, con tecnologia ridondante;

d) propulsione esclusivamente elettrica e -pertanto- non classificabili come acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 190 del codice della strada -decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285-;

e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti dalle norme;

f) marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

75-vicies-quinquies. È vietata la circolazione ai Segway con requisiti diversi da quelli di cui al comma *75-vicies-quater*.

75-vicies-sexies. I Segway, per quanto non previsto dal comma *75-vicies-quater*, sono equiparati ai pedoni nel rispetto dell'articolo 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e vincolo di velocità massima di 6 km/h e, nel caso di utilizzo su pista ciclabile o ciclo/pedonale, vincolo di velocità non superiore a 20 km/h.

75-vicies-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e, di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i Segway possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I Segway sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

75-duodetricies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del Segway deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma *4-ter* dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-undetricies. I Segway possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

75-tricies. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzare UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

75-tricies-semel. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.

75-terdecies-bis. I Segway possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h o inferiore, su percorsi pedonali

e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. In quanto equiparati ai pedoni, con i Segway:

1. si può circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi destinati ai pedoni; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, o carenti di adeguati scivoli per i disabili, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione;

2. per attraversare la carreggiata, occorre servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, si può attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;

3. è vietato attraversare diagonalmente le intersezioni; è, inoltre, vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente punto 2;

4. è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni;

5. i conducenti che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza agli altri mezzi;

6. è vietato effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

75-terdecies-ter. I Segway non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.

75-terdecies-quater. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da *75-vicies-septies* a *75-terdecies-ter* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

75-terdecies-quinquies. Chiunque circola con un Segway avente requisiti diversi da quelli di cui al comma *75-vicies-quater* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-terdecies-sexies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma *75-vicies-quinquies* consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del Segway, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-terdecies-septies. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da *75-vicies-quater* a *75-terdecies-sexies* si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che

sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-duodequadricies. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei Segway. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

6.0.1

FEDE, VACCARO, CROATTI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione della produzione di mezzi ecologici)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, elabora criteri di valutazione che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del principio dell'impronta ecologica, nell'ambito delle procedure per l'acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali.».

Art. 7

7.1

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.

7.2

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera *e*), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di *gold plating*, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.3

MALLEGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*)
- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con, la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze

dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già de-

rogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.».

7.4

GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione;

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con ri-

ferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.».

7.5

MALAN, GARNERO SANTANCHÈ, RUSPANDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.6

BERUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigen-

te normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.7

SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*)

- 1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'Unione europea, senza introdurre elementi di *gold plating*, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.8

PERGREFFI, CORTI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale pe la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di *gold plating*, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derivate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3) Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi-

vi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.9

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il tpl di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno al medesimo Osservatorio l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di propria competenza con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui al Regolamento (CE)1370/2007. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «comma 1»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della

legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2024 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tali decurtazioni sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura»;

e) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».

7.10

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «le regioni a statuto ordinario» *inserire le seguenti:* «o gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il TPL di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» *con le seguenti:* «al medesimo Osservatorio»;

c) *al comma 1, dopo le parole:* «dell'anno precedente» *inserire le seguenti:* «dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007», *dopo le parole:* «trasporto pubblico locale e regionale» *inserire le seguenti:* «di propria competenza», *dopo le parole:* «medesime procedure di gara» *inserire la parola:* «affidamento» *e dopo le parole:* «alle misure di cui» *inserire le seguenti:* «al Regolamento (CE)1370/2007» *e cassare la frase:* «ed alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

d) *sopprimere il comma 2;*

e) *al comma 3, sostituire le parole:* «ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2» *con le seguenti:* «ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal medesimo comma 1»;

f) *al comma 4, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Fatto salvo» e dopo le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente,» inserire le seguenti: «dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o»;*

g) *al comma 5, sostituire le parole: «a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «a partire dall'esercizio 2024» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le decurtazioni di cui al comma 1 sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio o comunque gli affidamenti da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti o affidamenti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.».*

7.11

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «le Regioni a statuto ordinario» inserire le seguenti: «o gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il TPL di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;*

2) *sostituire le parole: «all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» con le seguenti: «al medesimo Osservatorio»;*

3) *dopo le parole: «dell'anno precedente» inserire le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o»;*

4) *dopo le parole: «trasporto pubblico locale e regionale» inserire le seguenti: «di propria competenza»;*

5) *sostituire le parole: «alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» con le seguenti: «al Regolamento (CE) 1370/2007.».*

7.12

MARTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021; n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi»;

- ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1 » con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

- al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007», inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».

7.13

MARGIOTTA, GIACOBBE, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».*

7.14

GARNERO SANTANCHÈ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».*

7.15

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti parole: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».*

7.16

MODENA, BOCCARDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le

autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi».

Conseguentemente:

a) *ai commi 2 e 3* sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» *inserire le seguenti:* «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al comma 1-bis.».

7.17

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le procedure di gara di cui al comma 1 garantiscono l'applicazione di livelli essenziali di servizio e prestazioni omogenee su tutto il territorio interessato, tali da assicurare a tutti gli utenti parità di trattamento nel diritto di accesso al trasporto pubblico locale.».

7.18

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sopprimere il comma 2.

7.19

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 4 sostituire le parole: «Fermo restando» con le seguenti: «Fatto salvo» e dopo le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente,» inserire le seguenti: «dell'avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o».

7.20

CONZATTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. Per le finalità di cui al presente è consentita la proroga dei suddetti contratti secondo le modalità di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento suddetto, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, tenendo conto, ai fini del computo, della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

7.21

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.22

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.23

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.24

IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.25

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «si applicano a decorrere da ventiquattro mesi dalla conclusione dello stato di emergenza sanitaria, o comunque dai due esercizi successivi alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria.».

7.26

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 5 sostituire le parole: «a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «a partire dall'esercizio 2024» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le decurtazioni di cui al comma 1 sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio o comunque gli affidamenti da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti o affidamenti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.».

7.27

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: "; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti".».

7.0.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto il seguente:

"Art. 16-bis.

(Ulteriori servizi di linea)

1. Sono definiti servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico quei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia inferiore a 250 chilometri e che non siano comunque soggetti ad obbligo di servizio pubblico e che siano esercitati sulla base dei soli proventi di esercizio.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni adottano le rispettive leggi volte a disciplinare l'esercizio dei servizi di cui al comma 1, assicurando che la disciplina regionale sia improntata a principi di concorrenza, accessibilità al mercato da parte degli operatori e che preveda comunque che la durata delle autorizzazioni sia connessa al possesso ed al mantenimento dei requisiti prescritti dalla legge".

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso gratuito allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti umani, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.».

Art. 8

8.1

PARAGONE

Sopprimere l'articolo.

8.2

DURNWALDER, STEGER

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.

8.4

GARNERO SANTANCHÈ

Sopprimere l'articolo.

8.5

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

8.6

PERGREFFI, PIANASSO, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME,
Pietro PISANI

Sopprimere l'articolo.

8.7

ASTORRE, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MARGIOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione (sancita dalla sentenza della corte di giustizia europea sentenza C-62/19 del 3 dicembre 2020) e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21. Il provvedimento deve tener conto di quanto stabilito dall'articolo 45 della costituzione, tutelando le forme artigiane e cooperative e la natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, mirato a garantire legalità, contrastare forme di abusivismo diffuso a danno degli operatori rispettosi delle norme di settore, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

c) definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

d) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamenti e disservizi;

e) armonizzazione delle competenze dell'autorità dei trasporti nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti adottati da Regioni ed Enti locali;

f) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali;

g) adeguamento del Codice della Strada, tenendo conto della specificità dell'attività professionale riguardo l'uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;

h) demandare alle Regioni interessate l'emanazione di norme specifiche in merito al servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

8.8

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (*Delega al governo in materia di trasporto pubblico non di linea*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, nel rispetto delle distinzioni sancite dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-62/19 del 3 dicembre 2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21, tutelando le forme artigiane e cooperative in coerenza con l'articolo 45 della Costituzione, considerando la natura differente delle prestazioni di trasporto e di intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

c) previsione di sostegni mirati alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

d) introduzione di strumenti di tutela del consumatore, che consentano la conoscenza dei costi indicativi di servizio, la gestione dei reclami, la contestazione e la risoluzione dei disservizi».

8.9

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» inserire le seguenti: «e di noleggio di unità da diporto»;*

- *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) revisione e modifica della disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di risolvere il fenomeno di concorrenza sleale ai servizi pubblici non di linea svolti a mezzo natante in mare e in acque interne ai sensi della legge 15 gen-

naio 1992, n. 21 e di salvaguardare la funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea propria dei servizi pubblici non di linea».

8.10

QUARTO, PAVANELLI, CROATTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini» inserire le seguenti: «, promuova la costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città rurali, eviti lo spopolamento delle zone interne,».

8.11

CIOFFI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo l'obbligo per le società che forniscono i predetti servizi web di rendere disponibili al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i relativi dati in formato aperto».

8.12

SBROLLINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c) sostituire le parole: «ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali» con le seguenti: «con specifico riferimento al superamento dei vincoli territoriali»;*

b) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) riconoscimento della facoltà di operare su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nei confronti dei soggetti che intendano svolgere servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a basso impatto ambientale;

c-ter) adozione del foglio di servizio elettronico i cui dati relativi a licenza, vettura e ogni altro dato necessario allo svolgimento dell'attività NCC sia ricavabile solo ed esclusivamente dal Registro elettronico nazionale (REN) al fine di garantire la legalità delle licenze ed evitare frodi o abusivismo».

8.13

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche e tenendo conto dei risultati attesi futuri della gestione».

8.14

ANASTASI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) riconoscimento della facoltà, per gli enti locali, di prevedere una quota di licenze ed autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche che intendano svolgere servizi di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli ad emissioni nulle».

8.15

PAPATHEU

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospese nell'efficacia attuativa fino all'adozione del riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea».

8.16

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.17

CROATTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.18

IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.19

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 3 sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa Intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.20

PAPATHEU

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È escluso dalle previsioni del presente articolo il servizio di taxi, mentre invece ne viene coinvolto il servizio di noleggio con conducente».

Art. 9

9.1

L'ABBATE, PAVANELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle società che gestiscono i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, che abbiano prodotto un risultato positivo per quattro dei cinque esercizi precedenti come risultante dai bilanci approvati e depositati ed alle quali sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BBB- o equivalente non si applicano le disposizioni previste dagli articoli n comma i primo periodo, dall'articolo 12, dall'articolo 16 e dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

9.2

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.3

BOCCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.4

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.5

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, nonché della necessità di potenziamento delle relative attività, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica dell'Autorità di regolazione dei trasporti è incrementata di ulteriori trenta unità di personale di molo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

9.7

CALIGIURI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

9.8

DE CARLO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

9.0.1

LA PIETRA, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Dichiarazione mendace)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comma 1-bis, prima delle parole: "la dichiarazione mendace comporta" sono aggiunte le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,"».

9.0.2

DE CARLO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Dichiarazione mendace)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Art. 10

10.1

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.

10.2

CIOFFI, PAVANELLI

Sopprimere l'articolo.

10.3

DELL'OLIO, CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.4

GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.5

BAGNAI, CANDIANI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.6

DELL'OLIO, CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.7

BAGNAI, CANDIANI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'ANCI ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.8

GALLONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'ANCI ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

10.9

BAGNAI, CANDIANI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con

i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.10

DELL'OLIO, CROATTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.11

GALLONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

10.12

D'ALFONSO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.13

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.14

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.15

IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.16

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."».

10.17

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette socie-

tà, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.».

10.0.1

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di Fusioni tra comuni)

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrotti durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigo-

re della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti";

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".».

10.0.2

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche agli articoli 1352, 2214, 2215-bis, 2421, 2470 e 2483 del codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1352 è inserito il seguente:

"Art. 1352-*bis*.

(Disposizioni in materia di uso della tecnologia nella formazione ed esecuzione di contratti)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili, l'efficacia, validità ed azionabilità di un contratto non potranno essere contestate esclusivamente sulla base del fatto che lo stesso sia redatto sotto forma di codice informatico";

b) all'articolo 2214, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"I libri e le scritture indicate nel presente articolo possono essere conservati mediante mezzi elettronici, ivi incluse tecnologie basate su registri distribuiti";

c) all'articolo 2215-*bis*, primo comma, dopo le parole: "strumenti informatici" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi sistemi utilizzando tecnologie basate su registri distribuiti";

d) all'articolo 2421 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La tenuta dei libri indicati nel presente articolo può essere effettuata nelle forme di cui all'articolo 2215-*bis*";

e) all'articolo 2470, primo comma, dopo le parole: "di cui al successivo comma" sono aggiunte le seguenti: "salvo che si applichino le norme sulla circolazione degli strumenti in forma dematerializzata";

f) all'articolo 2483:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Si applicano, ove compatibili, le norme di cui al Libro Quinto, Capo V, Sezione VII del Codice Civile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi è estesa a tutte le società costituite in forma di società a responsabilità limitata."».

10.0.3

L'ABBATE, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il prefetto, anche d'intesa con gli altri prefetti territorialmente competenti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria, quando ricorrano particolari condizioni dei livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti che inducono la necessità di limitare le emissioni derivanti dai veicoli, oppure qualora si vogliano proteggere particolari siti tutelati o sensibili, su istanza degli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può istituire zone a traffico limitato in ambito extraurbano, anche a carattere permanente, tenendo conto degli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g).

1-*ter*. Il prefetto, anche d'intesa con gli altri prefetti territorialmente competenti, per le medesime finalità di cui al comma precedente, su istanza degli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può imporre riduzioni della velocità, anche a carattere permanente, su particolari tratti stradali adiacenti ai centri abitati. Il controllo della velocità in tali tratti può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico, di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera *f*).";

b) all'articolo 41, dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti:

"19-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificare il momento di accensione o spegnimento e il loro regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio, deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario ed il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L'orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato come conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3 che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicate le modalità ed i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione o spegnimento degli stessi.

19-*ter*. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione, nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti ad essa correlati; le indicazioni di pericolo e di prescrizione sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme dei corrispondenti segnali verticali.";

c) articolo 45, il comma 9-*bis*, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi e applicazioni che, direttamente o indirettamente, interferiscono o impediscono la funzionalità delle apposite apparecchiature di rilevamento delle violazioni utilizzate dagli organi di polizia stradale.";

d) all'articolo 142, il comma 6-*bis*, è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità possono essere installate esclusivamente su tratti di strada in cui è imposto un limite di velocità adeguato al tipo di strada e delle condizioni di traffico prevalenti e devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità d'uso e di collocazione delle postazioni di control-

lo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'interno.";

e) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto aggiungere il seguente periodo: "Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.";

f) all'articolo 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "diverse disposizioni", sono inserite le seguenti: "relative ad un unico tratto o sezione stradale";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-*bis*, quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o divieto attraverso dispositivi di controllo remoto delle violazioni di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario. Tuttavia, quando sono previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, si applica una sanzione per ciascuna fascia oraria.";

g) dopo l'articolo 198, inserire il seguente:

"Art. 198-*bis*.

(Illeciti amministrativi e relative sanzioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice, gli illeciti amministrativi che riguardano la circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, ovvero non commessi in un determinato punto o tratto stradale, sono considerati permanenti e la condotta oggetto delle norme indicate si considera come unica violazione anche se reiterata nel tempo. La permanenza è interrotta nei casi indicati nei commi 2, 3 e 4. Dal momento dell'interruzione, la condotta oggetto di violazione costituisce un nuovo illecito e ad essa può essere applicata un'altra sanzione.

2. La permanenza è interrotta per effetto dell'accertamento della violazione a seguito di contestazione immediata. Tuttavia, salvo che ciò non sia vietato da altre disposizioni e nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione, l'organo di polizia che ha accertato la violazione che ha prodotto l'interruzione della permanenza può autorizzare il trasgressore, per la via più breve e nel più breve tempo possibile, a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione.

3. Nel caso di accertamento di violazioni di cui al comma i senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, la permanenza è interrotta dalla notifica della violazione ai sensi dell'articolo 201. In tali ipotesi, tutte le

violazioni aventi per oggetto la medesima condotta, accertate nei 90 giorni antecedenti alla notifica della violazione stessa e non ancora notificate, sono assorbite da quella notificata.

4. Nei casi di cui al comma 3, quando, prima della notifica delle violazioni accertate senza contestazione immediata, la condotta oggetto delle stesse violazioni è contestata immediatamente, la permanenza è interrotta per effetto della contestazione immediata e tutte le violazioni aventi per oggetto la medesima condotta, accertate nei 90 giorni antecedenti alla contestazione non ancora notificate, sono assorbite da quella contestata al trasgressore.

5. Nei casi indicati dai commi precedenti, si applica solo la sanzione prevista per la violazione notificata o contestata che assorbe le altre accertate. Sono fatte salve, in ogni caso, le spese di notificazione e di accertamento relative alle violazioni accertate prima della notifica dell'atto di contestazione di tale violazione ma notificate dopo di essa che sono poste comunque a carico del trasgressore e degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 196.

6. Nel caso di accertamento automatico delle violazioni di cui al comma i che comportano il fermo o il sequestro del veicolo o che comunque non consentono la continuazione del viaggio, se non a seguito del soddisfacimento dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per circolazione su strada, in assenza di contestazione immediata, la violazione deve essere notificata al trasgressore senza ritardo anche ricorrendo a sistemi telematici.";

h) all'articolo 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma la lettera b) è *sostituita dalla seguente*:

"b) accertamento della violazione delle segnalazioni semaforiche di cui all'articolo 146 commi 2 e 3, nonché delle segnalazioni luminose di cui all'articolo 147;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) accertamento della violazione del divieto di sorpasso di cui all'articolo 148;"

3) la lettera e) è soppressa;

4) alla lettera g) alla fine del primo periodo, le parole: "e dei trasporti", sono sostituite dalle seguenti: "e della mobilità sostenibile";

5) la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

"g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 143, commi 11 e 12, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate;"

6) la lettera g-ter) è sostituita dalla seguente:

"g-ter) accertamento delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce

atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.";

7) al comma 1-*ter*, al secondo periodo, dopo la lettera *g*), aggiungere le seguenti:

"*g-bis*) e *g-ter*)";

8) il comma 1-*quater*, è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-*bis*, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate.";

8) il comma 1-*quinqes* è sostituito dal seguente:

"1-*quinqes*. In deroga alle disposizioni del comma 1-*quater*, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l'accertamento di altre violazioni, tra quelle indicate al comma 1-*bis*, per le quali i dispositivi non sono specificamente approvati od omologati, quando le violazioni, commesse con la medesima azione od omissione, possono essere accertate dalla semplice visione dell'immagine stessa."».

10.0.4

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al regime del registro delle imprese)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: "dello stesso codice" sono inserite le seguenti: ", i soggetti giuridici di cui alla legge 06 maggio 2004, n. 129,"».

10.0.5

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Soppressione del super bollo)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

10.0.6

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Adeguamento degli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni le cui imprese siano in possesso di nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano statuti distinti ed autonomi rispetto a quelli nazionali di riferimento vigenti, al fine di adeguare la durata delle cariche associative alla scadenza del nulla osta di cui al predetto articolo 9. Nelle more dell'adozione dei nuovi statuti, la durata dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino alla scadenza dei nulla osta di sicurezza vigenti di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

Art. 11

11.1

GIROTTO, Giuseppe PISANI, LUPO, PAVANELLI, CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo».

11.2

GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,".

b) è inserito infine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

11.3

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,".

b) è inserito in fine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in

cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

11.4

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

11.5

GIROTTO, PAVANELLI, CROATTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «selezionare l'operatore» sono inserite le seguenti: «, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concessionario è tenuto a pubblicare i propri bandi di gara entro sessanta giorni dalla pubblicazione della manifestazione di interesse.».

11.6

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che assicurino un numero minimo ed adeguato di infrastrutture da installare.».

11.7

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».

11.8

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 57, comma 12, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.».

11.9

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti," sono soppresse».

11.0.1

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine

previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "euro 15.000".».

11.0.2

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "di euro 15.000".».

11.0.3

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, al termine dell'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adem-

pimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "euro 15.000".».

11.0.4

MIRABELLI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "attribuito dall'esclusiva configurazione dell'utenza, è determinato sottraendo a"».

11.0.5

GIROTTI, CASTALDI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche in materia di cessazione del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal e gennaio 2025";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025";

2. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "da concludersi entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguen-

ti: "al fine di consentire la cessazione dell'efficacia del servizio di maggior tutela a far data dal 1 gennaio 2025,"».

11.0.6

VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Dopo l'articolo aggiungere, il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contratto di servizio energia plus)

1. Ai Contratti di servizio energia plus regolati ai sensi dell'allegato 2, paragrafi 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, con riferimento alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui, è applicata per l'anno 2022, l'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 11 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.7

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ARERA, avvalendosi di RSE S.p.A., redige una relazione volta ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie alle predette finalità.».

11.0.8

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1.", aggiungere il seguente periodo: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1-*quater* del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi dà quelli di cui all'articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6 comma 9-*bis* del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente allegghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

11.0.9

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

b) all'articolo 6-bis sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, sono altresì realizzabili:

1) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

2) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

3) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

11.0.10

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti."».

11.0.11

DURNWALDER, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri

e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.».

11.0.12

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*, o *d)* dell'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.».

11.0.13

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici degli impianti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 74, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico."

2. Il catasto di cui al comma 1 è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro dello Sviluppo economico.».

11.0.14

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici degli impianti)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 74, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.".

2. Il catasto di cui al comma 1 è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro dello sviluppo economico.».

11.0.15

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:

"d-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».

11.0.16

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stessa. In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.".

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a); numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"

c) aggiungere, infine la seguente lettera:

"c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono appli-

cati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

Art. 12

12.1

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 238 - (*Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico*) - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 639 e comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 642 sono aggiunti i seguenti periodi:

Le aree dove avvengono le lavorazioni produttive sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; sono altresì esclusi i magazzini di materie prime di prodotti intermedi e semilavorati, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Alle superfici produttive di rifiuti urbani si applicano i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile. Per l'individuazione di dette superfici si deve tenere conto della singola destinazione d'uso. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi del comma 649.

b) al comma 645 le parole: "e assimilati" sono eliminate;

c) al comma 649, primo periodo, le parole: "al cui smaltimento" sono sostituite con le parole: "alla cui gestione"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulle aree dichiarate dal titolare dell'attività e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della compo-

nente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze possono scegliere di ricorrere al mercato, previa comunicazione all'ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta è efficace dall'anno successivo.

Resta ferma la possibilità per l'utenza non domestica di rientrare nell'ambito del servizio pubblico, previo accordo con il gestore e nel rispetto dei termini minimi di preavviso indicati dallo stesso.

Con riferimento alle tipologie di rifiuti indicati nell'allegato *L-quater* della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le imprese di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*) del medesimo decreto possono concordare con il servizio pubblico di raccolta, su richiesta, modalità di adesione al servizio stesso. In considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle utenze indicate, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze medesime ed il gestore del servizio pubblico, rimangono comunque assicurate la prosecuzione delle attività di raccolta da parte del servizio pubblico ed il conferimento agli impianti di trattamento.

È vietato il conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il Comune ovvero con l'ente gestore del servizio e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) al comma 662 la parola: "assimilati" è sostituita dalla parola: "urbani";

e) al comma 667 le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della Transizione ecologica" e le parole: "e dei rifiuti assimilati" sono eliminate.

1-ter. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, un modello di regolamento definendo i criteri generali sulla base dei quali vengono definite nei regolamenti comunali le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, con specifico riferimento all'applicazione della parte di quota fissa e di quota variabile"».

12.2

BORGHESI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

12.3

TIRABOSCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

12.4

MIRABELLI, GIACOBBE, BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, capoverso «10»:

a) *dopo le parole:* «che li conferiscono» *inserire le seguenti:* «, tutti o in parte,»;

b) *sostituire le parole:* «sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» *con le seguenti:* «, restano soggette alla corresponsione della quota fissa della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della stessa, rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti su quelli complessivamente prodotti»;

- *al comma 3, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "e le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta"».*

12.5

VACCARO

Al comma 1, capoverso «10», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «che li conferiscono» inserire le seguenti: «, tutti o in parte,»;*

b) *sostituire le parole: «sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» con le seguenti: «, restano soggette alla corresponsione della quota fissa della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della stessa, rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti su quelli complessivamente prodotti».*

12.6

PAVANELLI, COLTORTI

Al comma 1, capoverso «10» sostituire le parole: «componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» con le seguenti: «tariffa di cui al comma 1».

12.7

CASTALDI, CROATTI

Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le seguenti parole: «; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

12.8

NASTRI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le seguenti parole: «; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

12.9

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le parole: «le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

12.10

D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «10», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

12.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;*

b) *al comma 2, dopo il capoverso «1-ter.», è aggiunto il seguente:*

«1-quater. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Gli enti locali o le Autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

12.12

TESTOR, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso 10, aggiungere in fine il seguente periodo:* «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*, punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

12.13

CONZATTI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

12.14

DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

12.15

FERRAZZI, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) entro il 31 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;"».

12.16

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al 2 comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quin-*

quies sono considerati urbani solo a fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nel punto *b*-quinquies dell'articolo 183";

b) al 3 comma, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, eliminare, ovunque ricorrano, le parole: "se diversi da quelli di cui al comma 2"».

12.17

L'ABBATE, PAVANELLI, NATURALE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devono ricomprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato. Nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate.»

12.18

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'affidamento dei servizi di gestione integrata di cui al comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 non comprende le attività di recupero e smaltimento erogabili in regime di libero mercato. Con esclusione dei rifiuti urbani non differenziati, di cui all'articolo 182-bis del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al riciclo, recupero e valorizzazione, nel rispetto del principio di concorrenza di cui all'articolo 178, comma 1 e del principio di prossimità di cui all'articolo 181, comma 5 del medesimo decreto legislativo, il gestore affidatario del servizio di raccolta e trasporto urbano dei rifiuti deve affidare mediante procedure concorrenziali la selezione, il recupero, lo smaltimento e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte, in modo da evitare vantaggi competitivi derivanti da rapporti di controllo e di collegamento.»;

b) sopprimere il comma 3.

12.19

TIRABOSCHI

Al comma 2, capoverso «1-ter.», dopo le parole: «dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale» inserire, in fine il seguente capoverso:

«1-quater. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devono comprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate.».

12.20

BORGHESI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente capoverso:

«1-quater. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devono comprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate o collegate.».

12.21

PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO, NATURALE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi

carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi."».

12.22

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti" e prima delle parole: "con uno o più decreti", sono aggiunte le seguenti: "per i quali sono fissati specifici obiettivi di raccolta e riciclaggio a livello comunitario" e le parole: "anche su istanza di parte" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero"».

12.23

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero"».

12.24

GARAVINI, SBROLLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

12.25

BRIZIARELLI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari" di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

12.26

GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

12.27

BRIZIARELLI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 237-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competen-

te non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."».

12.28

GARAVINI, SBROLLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 237-*quinques*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."».

12.29

GALLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 237-*quinques*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."»

12.30

COLTORTI, FEDE, CROATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In attuazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della direttiva 2000/59/CE, concernente la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, anche quelle diverse dai porti gestiti da Autorità portuali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente testo, la titolarità della gestione del servizio non è definibile in capo ai Comuni».

12.31

SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) alla lettera c-bis) le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

12.32

FEDE, CROATTI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, 1 seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101.».

12.0.1

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Art. 12-ter.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati ari grafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

12.0.2

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, "Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*:

1) le parole: "Fino a 31 dicembre 2022,", sono soppresse;

2) le parole: "che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria."

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "sono individuati" inserire le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

12.0.3

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)

1. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 13 maggio 2011, n. 77, Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono abrogate».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1-bis dell'articolo 4 della medesima legge, le parole: «che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi» sono sostituite dalle seguenti: «il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.»*

b) *Al comma 1-ter dell'articolo 4 della medesima legge, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».*

12.0.4

LA PIETRA, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022,» sono abrogate"».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1-bis dell'articolo 4 della medesima legge, le parole: "che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria."*

b) *al comma 1-ter dell'articolo 4 della medesima legge, dopo le parole: "sono individuati" inserire le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e"*.

12.0.5

BRIZIARELLI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il Servizio Idrico Integrato)

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro per la Transizione Ecologica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale incarica il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto

di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.».

12.0.6

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

12.0.7

MORONESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.)

1. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, il Commissario unico può avvalersi, quale stazione appaltante, anche dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. A tale scopo, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, le parole: "31 dicem-

bre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027, con proroga dei rapporti di lavoro e assimilati in essere".».

12.0.8

PAVANELLI, COLTORTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV, dopo la parola: «concorrenza,» inserire la seguente: «trasparenza,».

12.0.9

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Accisa per la produzione di energia dai grassi animali non modificati chimicamente)

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, le parole: "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti: "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";

b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole: "oli vegetali" aggiungere le seguenti: "e grassi animali".

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014; n. 190».

12.0.10

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. Il comma 831-bis dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.».

12.0.11

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esposizione ai campi elettromagnetici)

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: "possono adottare", sono sostituite con le seguenti: "adottano".».

Art. 13

13.1

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 8-*quater*, il comma 4 lettera *d*) è sostituito dal seguente:

"d) garantire che tutte le strutture e i servizi accreditati assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa, alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato e il rispetto del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale."

2) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, e nel rispetto dell'applicazione alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nelle suddette strutture dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore in vigore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento concesso."».

13.2

SBROLLINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "le aree di insediamento prioritario di nuove strutture." aggiungere, infine, il seguente periodo: "Al fine di semplificare i processi di miglioramento qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l'efficacia delle prestazioni erogate, la verifica di compatibilità avanzata da un IRCCS - non afferente alla rete dell'emergenza urgenza non è prevista in caso di richiesta di trasferimento all'interno dello stesso territorio comunale"».

13.3

SBROLLINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8-ter, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.».

13.4

VACCARO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «da erogare» con le seguenti: «erogati»

13.5

CANTÙ, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FREGOLENT, ZAFFINI, NANNICINI, PUGLIA, RIZZOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere infine e le seguenti parole:* «, nonché del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»;

b) *alla lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole:* «che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare» *con le seguenti:* «aderenti al sistema di monitoraggio e valutazione dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «i bilanci» *aggiungere la seguente:* «certificati»;

d) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La disciplina di valutazione, controllo e monitoraggio di cui ai commi precedenti si applica anche alle attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di prestazioni ed interventi di sanità integrativa complementare.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «private» *con le seguenti parole:* «, monitoraggio e valutazione degli erogatori in regime di servizio sanitario nazionale».

13.6

PIRRO

Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» *aggiungere le seguenti:* «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione

e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni. Con l'intesa di cui al periodo precedente è definito altresì il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare ove siano indicati:

- 1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;
- 2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
- 3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
- 4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello *standard* di verbale omogeneo;».

13.7

PIRRO

Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare ove siano indicati:

- 1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;
- 2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
- 3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da

quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello *standard* di verbale omogeneo;».

13.8

PIRRO

Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché il sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.».

13.9

BINETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle esigenze delle popolazioni che vivono in piccoli comuni o in aree remote».

13.10

CIOFFI

Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo da parte delle strutture accreditate; nonché il mancato raggiungimento dei volumi di attività e dei risultati e comporta la decadenza dell'accreditamento concesso.».

13.11

PIRRO

Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere infine le seguenti parole: «e dei flussi delle patologie da trattare e trattati.».

13.12

PIRRO, PAVANELLI, CROATTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso 1-bis, è inserito il seguente:*

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

13.13

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso 1-bis.

13.14

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta».

13.15

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.».

13.16

SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'art. 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta».

13.17

RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma I sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta».

13.18

CASTALDI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità,

di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, tra quelli in possesso dell'accreditamento di cui all'articolo 8-*quater* all'esito di periodiche valutazioni dell'ulteriore fabbisogno tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.».

13.19

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure» aggiungere la seguente parola: «comparative».

13.20

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» primo periodo, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

13.21

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», nel primo periodo sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

13.22

PIRRO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «prestazioni sanitarie da erogare» aggiungere le seguenti: «, secondo i principi e criteri direttivi definiti con intesa stipulata in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

13.23

PIRRO

Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis» dopo le parole: «da erogare» aggiungere le seguenti: «basate su carenze di prestazioni documentate a livello regionale.».

13.24

PIRRO

Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis» dopo le parole: «effettuata periodicamente» aggiungere le seguenti: «con analisi di controlli periodici annuali.».

13.25

BINETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «in base ad una pianificazione biennale e ad una programmazione esecutiva annuale, rese entrambe pubbliche nel proprio sito internet istituzionale.».

13.26

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «in convenzionamento» con le seguenti: «in accreditamento.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e del convenzionamento.».

13.27

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici e un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

13.28

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter: A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

13.29

STABILE, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «comma 1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

13.30

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi» con le seguenti: «e dei costi».

13.31

PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. L'intesa di cui al comma 1-bis, in particolare, dovrà definire:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempili anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

13.32

PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive».

13.33

PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva».

13.34

PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'accreditamento di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le strutture sanitarie di ricovero e cura, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, assicurano la presenza della figura professionale del farmacista abilitato e specializzato in farmacia ospedaliera per l'attività di gestione della farmacia interna.».

13.35

PIRRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario";

b) all'articolo 41:

1) al comma 3, primo periodo, la parola: "15" è sostituita con la seguente: "14";

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private."».

13.36

CASTALDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi tutti gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli precedenti»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici" sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario,"».

13.37

BOLDRINI, IORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi tutti gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli precedenti» e dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale"».

13.38

PIRRO

Al comma 2, dopo le parole: «strutture pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «ivi incluse le prestazioni professionali svolte in regime intramurario».

13.39

PIRRO

Al comma 2, dopo le parole: «pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «nonché il collegamento all'atto di determinazione del fabbisogno regionale di servizi sanitari che ciascuna Regione dovrà adottare dando evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, l'elenco dei soggetti autorizzati e gli esiti delle attività ispettive.».

13.40

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

"412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione"».

13.41

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ogni struttura sanitaria, per il riconoscimento della remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, è tenuta a pubblicare sul sito internet una relazione dettagliata delle attività e prestazioni rese cui la predetta remunerazione e l'incremento tariffario si riferisce, ivi incluse le prestazioni rese ai pazienti affetti da COVID-19, i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati. Fermo restando che in assenza di pubblicazione o di pubblicazione di dati incompleti o mendaci, la struttura non potrà ottenere la remunerazione o dovrà restituire quanto percepito, per la vigilanza sull'attuazione del presente comma si applicano le disposizioni previste al Capo VI del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e le sanzioni di cui all'articolo 46 del predetto decreto.».

13.42

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto delle condizioni idonee a garantire permanentemente il diritto di visita di familiari e visitatori nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, su tutto il territorio nazionale.».

13.43

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per il personale, l'attivazione e l'organizzazione delle cure intermedie nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di bassa intensità assistenziale. Con l'intesa di cui al periodo precedente è definito altresì il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare, ove siano indicati il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare, i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo nonché le modalità di conduzione dei controlli, con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, di prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da strutture diverse da quelle di competenza territoriale cui afferrisce il soggetto sottoposto a controllo.»

13.44

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono lo schema per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.»

13.45

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono lo schema di regolamento, da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per il personale, l'attivazione e l'organizzazione delle cure intermedie nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di bassa intensità assistenziale.».

13.46

PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "filiera delle imprese" sono inserite le seguenti: ", gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento".».

13.0.1

FERRERO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di esonero contributivo in funzione pro-concorrenziale)

1. Al fine di favorire l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, anche in riferimento ai principi di equità nel mercato e di tutela della concorrenza, è abrogato l'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono altresì da intendersi privi di efficacia i rap-

porti giuridici e gli obblighi sorti sulla base e per gli effetti dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, come convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.».

13.0.2

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia i tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

13.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

13.0.4

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di tetti di spesa per
l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

13.0.5

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)*

1. Una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota».

13.0.6

PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».

13.0.7

PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale)

1. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.».

13.0.8

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1)

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis.

1. L'attività di onicotecnica è disciplinata dal presente articolo. Si intende per onicotecnica la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica in vigore.

3. La qualificazione professionale di onicotecnico si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore.

4. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto. Oltre alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico di cui all'articolo 6, comma 3, sono previste le seguenti materie di insegnamento: chimica dei prodotti, anatomia ungueale, tecnica di laboratorio.

5. La qualificazione professionale di estetista abilita all'esercizio delle attività di onicotecnico. A far data dal 1° gennaio 2023, è necessaria la frequenza di un corso di 50 ore sulle materie integrative indicate al comma 4.

6. L'attività professionale di cui al comma 1 è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

7. L'attività professionale di cui al comma 1 è esercitata in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 3 e 4. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

8. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della presente legge."».

13.0.9

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore delle farmacie).

1. Ai fini della tutela della concorrenza, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I titolari di cui al comma 1, non possono possedere più di una farmacia sul territorio nazionale, anche mediante società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".».

13.0.10

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi)

1. Ai fini della tutela della concorrenza e al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

Art. 14

14.1

PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per l'innovazione e la t, definisce principi e criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN).

1-ter. Al comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "l'interoperabilità dei FSE" aggiungere le seguenti fra loro stessi e l'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN).».

14.2

CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente:

"3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *on line* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-bis";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-*bis*";

e) al comma 7, lettera *e)*, dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."».

14.3

TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *i* il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *on line* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-*bis*";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-*bis*";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*".

f) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite.".».

14.4

CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché".».

14.5

PRESUTTO, CROATTI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché".».

14.6

PIRRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 107, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la somministrazione dei medicinali nelle aree disagiate, svantaggiate e nelle piccole isole, la distribuzione dei farmaci può essere affidata attraverso i canali di Poste Italiane".».

14.0.1

PIRRO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di carenze di medicinali)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIO ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIO, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'ALFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7".

2. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole:
"6 e";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'ALFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIO è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila L'ALFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.17, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.".

14.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Definizione di medicinale di importazione parallela)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"1-*bis*) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore;".

14.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di vaccinazioni antinfluenzali)

1. All'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023"».

14.0.4

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Approvvigionamento dei farmaci biosimilari)

1. Alla lettera *a*), del comma 11-*quater* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "più di" sono sostituite con la seguente: "almeno".».

Art. 15

15.1

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sopprimere l'articolo.

15.2

PEROSINO

Sopprimere l'articolo.

15.3

TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

15.4

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.5

RIZZOTTI, BOCCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione com-

plementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.6

TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità dopo la scadenza brevettuale, anche se la pratica per ottenere l'autorizzazione commerciale può essere avviata prima.

1-ter. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto.».

15.7

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.8

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità pri-

ma della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.9

LANZI, PAVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.10

PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.11

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero della Salute. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva».

15.0.1

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, le parole: "Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "Di norma entro il 30 giugno e, comunque con cadenza minima triennale, l'AIFA".».

Art. 16

16.1

SBROLLINI

Sopprimere l'articolo.

16.2

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi centottanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'ALFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)".».

16.3

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA e viene applicata automaticamente la classificazione in classe di rimborso C".».

16.4

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine,

è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA e viene applicata automaticamente la classificazione in classe di rimborso C"».

16.5

CASTALDI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire l'alinea con la seguente: «il comma 5-ter è sostituito dai seguenti:»;*

b) *dopo il comma 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-quater. Nella determinazione dei suddetti prezzi, AIFA tiene conto anche dell'elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e provvede a comunicare alla medesima Autorità l'avvenuta attribuzione della classe di rimborsabilità di un farmaco che sia riconducibile al citato elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi.».

16.6

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente:

«5-quater. Nella determinazione dei suddetti prezzi, AIFA tiene conto anche dell'elenco dei prezzi di riferimento di principi attivi pubblicati da ANAC e provvede a comunicare ad ANAC l'avvenuta attribuzione della classe di rimborsabilità di un farmaco che sia riconducibile all'elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicato da ANAC.».

16.7

PIRRO

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo le parole: «di un medicinale di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «o di prodotti su base oleosa con CBD non superiore al 20 per cento predisposti per la cura di patologie neurodegenerative.».

16.0.1

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie

avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*) e lettera *c*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

16.0.2

MANCA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie

avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all' articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*) punto *i*) e lettera *c*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

16.0.3

PIRRO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie

avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma i viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*) punto i) e lettera *c*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

16.0.4

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Istituzione del Fondo vincolato per
il finanziamento delle terapie avanzate)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddette ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriennale.

2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Il Ministero della salute costituisce entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione di Aifa, del Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito decreto ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all'implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.».

16.0.5

PIRRO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di acquisto)

1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all'efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse, strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie analitiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamente, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti nell'efficacia e sicurezza del prodotto.

2. L'esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai fini approvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.

3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo dall'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del 10 febbraio 2021.».

16.0.6

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di acquisto)

1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all'efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse, strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie analitiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamen-

te, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti nell'efficacia e sicurezza del prodotto.

2. L'esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto dall'Agenzia, italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai fini approvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.

3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo dall'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del 10 febbraio 2021.».

16.0.7

PIRRO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

16.0.8

PIRRO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Definizione di medicinale di importazione parallela)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

"*i-bis*) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore".».

Art. 17

17.1

CAMPARI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».*

17.2

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani» inserire le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».*

17.3

RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati».*

2. *al comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».*

17.4

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;*

b) *al comma 3, le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» sono sostituite da: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro*

ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.5

PIRRO, PAVANELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», inserire le seguenti: «, esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati.».

17.6

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati.».

17.7

GIROTTI, Giuseppe PISANI, PAVANELLI, CROATTI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione», inserire le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro.».*

b) *sostituire le parole: «esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;*

17.8

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di

cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.9

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «Art.15», comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.10

RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.11

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei commi precedenti, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.12

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei commi precedenti, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.13

BINETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «donazione volontaria» aggiungere la seguente: «informata,»*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2023 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del sangue e del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.».*

17.14

PIRRO

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 10, dopo le parole: «di sangue e di emocomponenti» aggiungere le seguenti: «ed impegnare i gestori di emoteche di ospedali *hub* e *spoke* ad avere contezza delle disponibilità di sangue».*

17.15

BINETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 10, sostituire le parole: «, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022,» con le seguenti: «e di accrescere il numero dei donatori volontari, informati e responsabili, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 11, sostituire le parole: «7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

17.16

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.17

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici MC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC 107)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

1-ter. Agli oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.0.1

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.2

CAMPARI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca"».

17.0.3

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.4

CASTALDI, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, com-

ma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

17.0.5

PRESUTTO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

17.0.6

CASTALDI, CROATTI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbli-

che e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

17.0.7

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

17.0.8

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

«*i-bis*) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore».

17.0.9

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 17-bis.

(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni: *i*) all'articolo 1:

a) al comma *t*, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento."

2. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento."

3. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Art. 18

18.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, MORONESE, LA MURA

Al comma 1, sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste all'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. A tal fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che abbia espresso la manifestazione d'interesse e sia collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, con un più alto punteggio. A parità di punteggio è scelto il candidato più anziano. Il

Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. La nomina del direttore generale è regolata dalla seguente procedura:

a) il Presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio (ai sensi dell'articolo 18-*bis* della presente legge), provvedono a stilare una graduatoria di tre soggetti idonei alla nomina di direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Non possono essere nominati coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale;

b) all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al *curriculum* del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 così come modificato dal successivo articolo 18-*bis*, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";

c) a metà mandato saranno valutati gli obiettivi raggiunti, fissati dal Ministero della Salute e da AGENAS. Il Ministero della salute selezionerà ogni due anni gli obiettivi nazionali in base alle principali criticità del SSN, attingendo dagli indicatori relativi al buon funzionamento dei Pronto Soccorso e di discostamento dai PDTA del DEA. L'AGENAS individuerà a sua volta degli indicatori più personalizzati alla situazione locale e raccoglierà i dati per la valutazione degli obiettivi di metà e di fine mandato, inviandoli anche al Ministero della salute attraverso e pubblicandoli altresì sul proprio sito. Il punteggio degli indicatori ministeriali e di quelli di AGENAS rappresenteranno il 50 per cento del punteggio di valutazione del Direttore generale. Per superare la valutazione il Direttore generale dovrà aver raggiunto il 70

per cento del punteggio massimo. Per la trasparenza, gli obiettivi assegnati al DG ad inizio mandato e il loro raggiungimento con la relativa valutazione dell'operato del Direttore generale dovranno essere pubblicati sul sito online della ASL di riferimento e facilmente consultabili dal cittadino. La modalità di assegnazione degli obiettivi di mandato dei Direttori generali sarà elaborata in maniera più approfondita da decreto del Ministero della salute entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*. In caso di decadenza per il non raggiungimento degli obiettivi di mandato, il candidato sarà escluso dalla graduatoria nazionale. e non potrà più ricoprire un molo dirigenziale nella sanità pubblica;

d) la durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni Alla scadenza dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente comma. La nuova nomina, nei casi di decadenza e di mancata conferma, è effettuata mediante l'utilizzo degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al presente comma;

e) in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario straordinario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente comma 2:

"l'incarico dirigenziale è sospeso in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, per i direttori generali, i direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, per i direttori dei servizi socio-sanitari e per tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.";

g) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del *curriculum* scientifico e professionale del responsabile da nominare;

h) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati».

18.2

PIRRO

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «struttura complessa», aggiungere le seguenti: «tenuto conto che i dirigenti sanitari in servizio, siano essi facenti funzione o in proroga possono accedere alla carriera primaria fino all'età di settantadue anni.».

18.3

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al primo e al secondo periodo almeno uno dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, il rispetto del principio della parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al secondo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio, considerando gli incarichi svolti come direttore di struttura complessa, tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;».

18.4

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e» e dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.»*, aggiungere il seguente capoverso: «Nel caso in

cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.»;

2) *alla lettera b) dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando»:*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) L'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente.».

18.5

STABILE

Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e»;*

b) *alla lettera a) dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», aggiungere il seguente capoverso: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.»*

c) *alla lettera b) dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».*

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) L'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente.».

18.6

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».

18.7

PIRRO, PAVANELLI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».

18.8

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».

18.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «7-bis», alla lettera a), le parole: «almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse» sono sostituite dalle seguenti: «un responsabile di struttura complessa in regione diversa»;*

b) *al comma 1, capoverso «7-bis», alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *le parole: «Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato all'interno di una tema di idonei predisposta dalla commissione. Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.».*

2) *le parole*: «mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;» *sono sostituite dalle seguenti*: «ad uno dei due candidati facenti parte della terna iniziale;».

18.10

BINETTI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «appartenenti ai moli regionali del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti*: «, anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

18.11

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sostituire le parole: «appartenenti ai moli regionali del Servizio sanitario nazionale.» *con le seguenti*: «, anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

18.12

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», *aggiungere il seguente periodo*: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.13

PIRRO, PAVANELLI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.» , inserire il seguente periodo: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.14

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per i direttori di struttura complessa individuati tramite sorteggio qualora rinuncino all'incarico, all'infuori dell'ipotesi di accertate e certificata impossibilità, è disposta una decurtazione dalla retribuzione di risultato nell'anno in cui hanno rifiutato la nomina a commissario.».

18.15

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.16

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e fissa preventivamente i criteri da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore

generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;».

18.17

BINETTI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».

18.18

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), al terzo periodo, aggiungere, in Fine, le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando.».

18.19

PIRRO, PAVANELLI

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere, in fine, le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».

18.20

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche dell'incarico da ricoprire riportate nel bando».

18.21

PIRRO

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa e per la istituzione della commissione di valutazione saranno sorteggiati i direttori di struttura complessa che abbiano l'incarico di direttore di distretto;».

18.22

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) l'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base delle modalità contenute alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente;».

18.23

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere

a) e b) del presente comma, sentito il rettore ed il dipartimento universitario competente;».

18.24

PIRRO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) per l'individuazione dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria si applicano i medesimi criteri e le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b) e la nomina del responsabile è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore;».

18.25

CASTELLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite con le seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che"

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonchè dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa" sono soppresse;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purchè i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1" sono sostituiti dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";

4) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi".

b) all'articolo 3:

1) le parole da: "Il direttore generale, nel rispetto" alle: "di cui uno designato dalla regione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico,

ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma 1 del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";

2) al comma 3, le parole: "L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale" sono soppresse.».

18.26

CASTALDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Le fattispecie di inconfiribilità e/o di incompatibilità di cui agli articoli 3, comma 1, 5, 8 e 14, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applicano anche agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi sociosanitari, nonché direttore di distretto, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1-ter. All'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il riferimento contenuto nel primo periodo all'articolo 15 deve intendersi riferito all'articolo 14.»;

b) *conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e altri enti del servizio sanitario».

18.27

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità di cui agli articoli 3, comma 1, 5, 8 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applicano anche agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi sociosanitari, nonché direttore di distretto, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del servizio sanitario nazionale.

1-ter. All'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il riferimento contenuto nel primo periodo all'articolo 15 deve intendersi riferito all'articolo 14.».

18.0.1

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 748,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei Centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee 'ERN'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023".».

18.0.2

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strut-

ture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

18.0.3

PIRRO, PAVANELLI, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

18.0.4

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.»

18.0.5

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

18.0.6

FERRERO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi sanitari e sociosanitari)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 525 è sostituito con il seguente:

"525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, contengono le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere ingannevole che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari."

b) il comma 536, primo periodo, è sostituito dal seguente: "In caso di grave e accertata violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza."».

18.0.7

GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In relazione alle problematiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico *super*, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico *super* ed euro 420 per la categoria B livello economico *super*, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

18.0.8

CANDURA, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi militari)

1. Al comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti: "e agli psicologi militari"; le parole: "infermità e di imperfezione fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali" e alla rubrica, dopo le parole: «del personale medico» sono aggiunte le seguenti: «e del personale psicologo».

18.0.9

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accesso degli odontoiatri ai concorsi e alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale."».

18.0.10

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Procedure concorsuali per l'accesso al ruolo di dirigente odontoiatra del SSN)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione odontoiatrica ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo di dirigente odontoiatra del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: "alle quali sia

consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse" sono soppresse.».

18.0.11

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1 comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

18.0.12

LOREFICE, ENDRIZZI, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, Giuseppe PISANI, MARINELLO, MAUTONE, PIRRO, CASTELLONE, LUPO, PAVANELLI, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

18.0.13

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo il comma 156, è aggiunto il seguente:

"156-bis. Le strutture sanitarie che esercitano l'attività odontoiatrica di cui ai commi 153 e 154 in forma di società di capitale sono tenute alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. La corrispondenza del bilancio alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Società di revisione incaricata di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, numero i), del codice civile. Il presente comma non si applica alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183."».

18.0.14

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio delle aree e dei comparti del pubblico impiego si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

18.0.18

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.17

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto

dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.».

18.0.15

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

18.0.16

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai trattamenti accessori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.»

18.0.19

MARINELLO, PAVANELLI, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di garantire e rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, all'articolo 1, comma 268, lettera *b*), alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari," sono inserite le seguenti: "e tecnici specializzati autista di ambulanza,".».

18.0.20

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di Fibromialgia)

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli Ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici.».

18.0.21

GAUDIANO, LUPO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di Alzheimer)

1. Al fine di tutelare la salute e contrastare l'isolamento delle persone malate di Alzheimer e dei loro familiari, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti a cui è stata diagnosticata la malattia un dispositivo di geolocalizzazione personale.

2. Il dispositivo di cui al comma 1, consente di localizzare una persona affetta da Alzheimer e comunicare ai familiari la sua esatta posizione in caso di emergenza e per rendere più facili le attività di ricerca e di soccorso in caso di smarrimento.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione, i criteri e i termini per l'attribuzione del dispositivo di geolocalizzazione, nonché le attività di monitoraggio e controllo.».

18.0.22

MAUTONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.23

CASTELLONE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione di competenze manageriali diffuse in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della formazione manageriale in sanità e di efficientare l'erogazione delle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria ad opera del Servizio sanitario nazionale nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in sanità, contestualmente al conseguimento del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari, il cui programma formativo sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera *c)*, comma 4, viene rilasciato l'attestato di formazione mana-

geriale, di cui alla lettera *c*), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. A tal fine, una rappresentanza della Regione o Provincia autonoma di riferimento viene designata nella commissione di diploma del master su richiesta delle singole università.

2. Analogamente, al conseguimento del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari, il cui programma formativo sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene rilasciato l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica. A tal fine, una rappresentanza della Regione o Provincia autonoma di riferimento, ovvero dell'Istituto superiore di sanità, viene designata nella commissione di diploma di master su richiesta delle singole università.

3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto superiore di sanità.

4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e all'Istituto superiore di sanità, secondo modalità operative concordate con le università.».

18.0.24

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "medesime disposizioni", sono aggiunte le seguenti: "La suddetta attività svolta dai medici specializzandi al 31 dicembre 2022 è riconosciuta ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione."

2. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

18.0.25

CASTELLONE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

1. AI fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale

del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

18.0.26

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica non-profit)

1. L'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature

connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

Conseguentemente, il fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2022

18.0.27

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).

1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.».

18.0.28

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Presso il Ministero della salute, sono istituiti e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.

2. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali. 3. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età. 4. Il comma 4 lettera *a)* dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 è modificato con la seguente lettera *a)* «diplomi di laurea di cui al decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009 n. 233 ovvero laurea specialistica ai sensi dei decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16

marzo 2007 e 8 gennaio 2009»; 5. 11 comma 4, lettera *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 è modificato con la seguente lettera *c*): «esame finale di abilitazione a seguito di master biennale in formazione dirigenziale nella PA avente programma uniforme su tutto il territorio nazionale stabilito dal Ministero dell'istruzione e ricerca; tale esame di abilitazione sarà a livello nazionale, formulato con quiz a risposta multipla sugli argomenti del corso e bandito annualmente; 6. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri qui di seguito indicati: *a*) il punteggio per titoli e *curriculum* sarà calcolato in settantesimi, mentre il colloquio sarà calcolato in trentesimi; *b*) la scelta dei candidati sarà obbligatoriamente motivata.».

Art. 19

19.1

GIACOBBE, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ", entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d'accesso".»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"Art. 49-bis.

1. Al fine di ottenere la celere definizione dei contenziosi relativi eventuali dinieghi ingiustificati da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai contenziosi amministrativi riguardanti le procedure di autorizzazione previste dagli articoli 44, 45, 46 e 49, si applica quanto disposto dall'articolo 120, comma 6, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".».

19.2

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,
Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), apportare e seguenti modificazioni:

i) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

ii) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.3

VONO, MALLEGNI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

b) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.4

BERUTTI

Al comma 1, lettera a), apportate le seguenti modificazioni:

i) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

ii) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.5

GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni altra documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, ad esclusione di quella documentazione che possa comportare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

b) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» con le seguenti: «allegando eventuali planimetrie o altra documentazione tecnica che possa avvalorare l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, ad esclusione di quella documentazione contenente informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tali da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.6

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, lettera a), apportare e seguenti modificazioni:

i) *al capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «documenti fotografici»;*

ii) *al capoverso 2), lettera b), sopprimere le parole: «documenti fotografici».*

19.7

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie,", è inserita la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", è inserita la parola: "successivamente";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

4) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1";

5) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,";

b) all'articolo 47, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui

all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.";

c) all'articolo 51 comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole: "dei beni immobili", sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

2) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire";

d) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

e) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono inserite le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

19.8

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

b) al capoverso "Art. 51", al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti, reali sugli stessi";

- le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

19.9

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica."

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, capoverso "Art. 51", comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

b) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

19.10

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 44", comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

b) al capoverso "Art. 44", comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al capoverso "Art. 44", comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,"».

19.11

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."».

19.12

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, capoverso "Art. 47", comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)."».

19.13

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 54", comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

b) al capoverso "Art. 55", comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

19.14

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente comma:

"8-*quater*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

19.15

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-*ter*, aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*quater*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 44' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

19.16

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.».

19.17

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso "Art. 44" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.».

19.18

CORTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la

necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

19.19

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

19.20

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra pro-

getto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.».

19.21

MARGIOTTA, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge del 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

b) sono soppresse le seguenti parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

c) le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

19.22

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

19.23

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

19.24

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) eliminare le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

b) sostituire le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", con le seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

19.25

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'ultimo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: "le disposizioni di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti limitatamente ai Comuni in cui tali interventi sono previsti"».

19.26

CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso.».
-

19.0.1

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)

1. All'articolo 33-*septies* del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia".».

19.0.2

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36)

1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, è inserito, in fine, il seguente periodo: ". Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successivi aggiornamenti";

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, è abrogato."».

Art. 20

20.1

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,
Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. -- (*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*) - 1.
Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 18 agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale ed obbligo di ripristino del manto stradale, e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sen-

si dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione am-

ministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro."».

20.2

CONZATTI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*) - 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40; comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera

e), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai sog-

getti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro".».

20.3

GARNERO SANTANCHÈ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*) - 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINEI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-bis.

In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera *c*), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-bis. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro".».

20.4

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «1», sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.».

20.5

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole da: «che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete» *fino a:* «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» *con le seguenti:* «ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete».

20.6

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, dopo la parola: «indirettamente», aggiungere la seguente: «nuove» e dopo le parole: «genio civile», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle opere di sostituzione di reti o tratti di reti esistenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria»;*

b) *nel secondo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «A tal fine, con decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definiti le modalità e i tempi massimi per lo svolgimento di ogni singola fase del processo di coordinamento».*

20.7

TIRABOSCHI

Al comma 1, al capoverso «comma 1», sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» a: «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

20.8

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» fino a: «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

20.9

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» a: «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

20.10

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «1», dopo le parole: «deve coordinarsi» aggiungere le seguenti: «nei casi di nuove realizzazioni o estensioni delle reti esistenti» e dopo le parole: «Il coordinamento» aggiungere le seguenti: «, effettuato sulla base di una procedura standard definita dall'Autorità».

20.0.1

ROMAGNOLI, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge quadro del 22 febbraio 2001 n. 36)

1. All'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2001 n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I comuni adottano, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, un regolamento per assicurare parità di accesso al mercato a tutti gli operatori del settore erogatori di servizi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione di limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazio-

ni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"».

20.0.2

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modalità di comunicazione delle contestazioni relative ai mancati pagamenti di fatture e della sospensione di forniture)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

Art. 21

21.1

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «3-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento», *aggiungere le seguenti:* «espressamente disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium» *e dopo le parole:* «consenso espresso del medesimo», *aggiungere* «nell'ambito della sottoscrizione del servizio»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i servizi in abbonamento erogati da soggetti diversi dagli operatori telefonici, non disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium e il cui pagamento avviene attraverso addebito in fattura o sul credito telefonico come metodo alternativo, l'obbligo di acquisizione della prova del previo consenso espresso

del cliente è posto in capo al soggetto erogatore del servizio in abbonamento in tutti i casi in cui il consumatore, per usufruire del servizio, abbia preventivamente trasmesso al soggetto erogatore del servizio i propri dati personali, attestanti la volontà di attivazione.».

21.2

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo le parole: «di acquisire la prova» aggiungere la seguente: «documentale» e aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo la vigente regolamentazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'espressa previsione dei servizi premium one shot».

21.3

VACCARO, PUGLIA, CROATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Fatta salva l'ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, i contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. Gli operatori sono tenuti ad avvisare i contraenti della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale».

21.4

LANZI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, FEDE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I consumatori che ricevono dai fornitori di servizi di servizi di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche una proposta di modifica recante condizioni peggiorative delle condizioni contrattuali, sono vincolati solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata

per iscritto, anche su un supporto durevole ovvero mediante accettazione telematica.».

21.0.1

RICCIARDI, DELL'OLIO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.».

21.0.2

BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella I, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1"».

21.0.3

FERRAZZI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, dopo la parola: "periodici" le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali" sono soppresse.

2. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

21.0.4

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230 sia in ambito locale che nazionale mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto"».

21.0.5

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per l'emittenza locale)

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso».

21.0.6

TIRABOSCHI, MALLEGNI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche tramite modalità digitali"».

21.0.7

BERUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche tramite modalità digitali"».

21.0.8

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in modalità digitale"».

21.0.9

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di intermediazione dei diritti d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-*bis*, comma 2-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: "e gli altri organismi di gestione collettiva," sono inserite le seguenti: "nonché le entità di gestione indipendente,";

b) all'articolo 84-*bis*, comma 4, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva di cui al terzo comma" sono inserite le seguenti: ", nonché le entità di gestione indipendente";

c) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva" sono inserite le seguenti: ", nonché alle entità di gestione indipendente".

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il comma 2 è abrogato».

21.0.10

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,";

b) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati».

21.0.11

BRESSA, RUOTOLO, GIACOBBE, ROJC, RICETTI, COLTORTI, CRIMI, AIROLA,
DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, CIOFFI, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contributi a imprese editrici)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera *c*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma"».

21.0.12

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contributi a imprese editrici)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera *c*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma"».

Art. 22

22.1

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «8-bis», sostituire le parole: « Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina» con le seguenti: «Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto delle relative funzioni amministrative, riesaminano congiuntamente e» e dopo le parole: «qualità e prezzo accessibile» aggiungere le seguenti: «nonché sulla base della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dei nuovi obblighi».

22.2

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «8-bis», dopo le parole: «obblighi di servizio universale» aggiungere le seguenti: «nei mercati caratterizzati da comprovati fallimenti di mercato. Il servizio universale non può essere esteso a servizi autorizzati svolti in libera concorrenza e disponibili su tutto il territorio nazionale».

22.3

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «8-bis», dopo le parole: «obblighi di servizio universale» aggiungere le seguenti: «nei servizi della corrispondenza».

22.4

CROATTI

Al comma 1, capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».

22.5

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «evoluzione dei mercati e delle tecnologie» aggiungere le seguenti: «tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».

22.6

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «8-bis» aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».

22.7

VACCARO

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi 19 e 20 sono abrogati.».

22.8

TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.».

22.9

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati».

22.0.1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Norme in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche, per le società)

1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ultima riga, le parole: "sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.633. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio."».

22.0.2

PEPE, ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Progetti attuativi del PNIEC)

1. Al decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'Allegato I, punto 3.2.3 dopo le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione" aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».

Conseguentemente modificare il titolo del «Capo VI» come segue: «Concorrenza, Sviluppo delle infrastrutture energetiche, digitali e servizi di comunicazione elettronica.».

Art. 23

23.1

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti: «, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esercitabili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo»;*

b) *al comma 2 dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura»;

c) *al comma 3, sopprimere le parole: «parere e, per i profili di competenza regionale,».*

23.2

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

- *alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «del parere e, per i profili di competenza regionale,».

23.3

MIRABELLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «tipologie omogenee di procedimenti» *aggiungere le seguenti:* «anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, allo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione».

23.4

MIRABELLI

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «digitalizzazione» *aggiungere le seguenti:* «, prevedendo anche la delega ad altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione».

23.5

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«*f-bis*) definire le modalità di presentazione e i contenuti standard degli atti degli interessati, nonché di svolgimento della procedura;

f-ter) individuare gli effetti della presentazione degli atti e i poteri esperibili dalla pubblica amministrazione in fase di controllo».

23.6

CONZATTI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) favorire l'adozione dei moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» inserire le seguenti: «e Unioncamere».*

23.7

PITTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) promuovere e favorire l'aggregazione tra i professionisti attraverso il rilancio dello strumento delle Società tra professionisti, prevedendo norme che: consentano un maggiore controllo della governance ai soci professionisti; prevedano il divieto di patti volti a distribuire gli utili favorendo i soci di mero capitale, in deroga ai criteri ordinari; diano maggiore garanzia dell'utente grazie al rafforzamento del controllo sulle ipotesi di conflitti di interesse; eliminino il limite di appartenenza ad una sola STP; prevedano incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di start-up; prevedano una revisione e una semplificazione del regime previdenziale cui sono assoggettati i professionisti che hanno costituito una STP».

23.8

MIRABELLI

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» aggiungere le seguenti: «e professionali».

23.9

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 3, dopo le parole: «previa acquisizione del parere e» sopprimere le seguenti: «, per i profili di competenza regionale,».

23.10

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica».

23.11

TIRABOSCHI

All'articolo 23 aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica».

23.12

GIACOBBE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.13

BERUTTI

All'articolo 23 aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.14

NASTRI, IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ, RUSPANDINI

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.0.1

VANIN, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante)

1. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sostenere il consolidamento e lo sviluppo del settore, dal 1° maggio 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali per attività legate allo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 non può essere inferiore a euro 500. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° maggio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.2

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di semplificazione per le attività agricole)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.».

23.0.3

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Iscrizione al registro delle imprese)

1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, al comma 2-*quinques* sono aggiunte seguenti parole: "potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."».

23.0.4

GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Delega per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di mercato libero professionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);

b) abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve, barriere per l'accesso e l'esercizio delle libere professioni, ivi comprese le normative degli enti locali

c) adozione di norme per la semplificazione delle procedure per l'inizio e per l'esercizio di attività;

d) applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed

all'esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante».

23.0.5

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza per le bevande vegetali)

1. Ai fini di una maggiore concorrenza nel comparto agroalimentare, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione dell'IVA relativa alle bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini, con particolare riferimento all'introduzione di tali bevande nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

23.0.6

LONARDO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Competitività delle aziende del comparto agricolo)

1. Al fine di rendere competitive le aziende del comparto agricolo, sostenendo il reddito degli agricoltori, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad istituire fonti di finanziamento, per tramite della garanzia concessa dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, aventi come principale finalità la rinegoziazione e la ristrutturazione di mutui ed altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive».

23.0.7

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) al comma 6, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse. Sono aggiunte, infine, le seguenti: ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno";

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le

parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

23.0.8

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) al comma 6, le parole. "i periodi e la durata" sono soppresse. Sono aggiunte, infine, le seguenti: ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell' anno";

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

23.0.9

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, obbligatoria o facoltativa, a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

23.0.10

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite-dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica, comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

23.0.11

LUPO, NATURALE, PAVANELLI, LEONE, CASTALDI, GAUDIANO, LANZI, DI GIROLAMO, FEDE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi)

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative della presente disposizione."».

23.0.12

PUGLIA, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione del regime amministrativo per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria della concessione commerciale sulle aree pubbliche)

1. All'articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*bis*.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al comma 4-*bis*, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro";

b) dopo il comma 4-*bis*.1. è inserito il seguente:

"4-*bis*.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di un anno con possibilità di rinnovo tacito"».

23.0.13

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa

pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

23.0.14

GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

23.0.15

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

23.0.16

BERUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."».

23.0.17

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."».

Art. 24

24.1

MODENA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche disponendo l'esclusione dell'ambito di applicazione degli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 degli ordini e dei collegi professionali».

24.2

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, lettera g), inserire, infine le seguenti parole: «, nonché attraverso l'utilizzo del "Fascicolo d'impresa" di cui all'articolo 4,

commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2010»;

d) al comma 2, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» inserire le seguenti: «, Unioncamere».

24.3

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) rispetto della disciplina di protezione dei dati personali nei casi di accesso ai dati e di scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli;»

e al comma 2, dopo le parole: «e del parere del Consiglio di Stato» aggiungere le seguenti: «e del Garante per la protezione dei dati personali».

24.4

TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) previsione di divieti a carico delle imprese che offrono e organizzano servizi alla persona usufruendo di personale non qualificato e non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente;».

24.5

TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) programmazione di un sistema di controlli specifici volti a prevenire e contrastare situazioni di concorrenza sleale da parte delle piattaforme che offrono e organizzano servizi alla persona;».

24.6

CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«*i-bis*) previsione che gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato soggetti a vigilanza pubblica non possano intraprendere iniziative economiche che esulano dall'oggetto sociale primario dell'ente senza una preventiva indagine di mercato ad evidenza pubblica;

i-ter) disposizione che gli enti di diritto pubblico e privato soggetti a vigilanza, se intenzionati a acquisire beni o servizi rivolti a propri associati o per conto di enti simili, qualora l'indagine di mercato evidenzi la presenza del bene/servizio richiesto, stipulino apposite convenzioni aperte ai fornitori individuati, anche tramite le Associazioni di categoria.».

24.7

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.».

24.8

TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis. prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale gli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.».

24.9

GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.».

24.10

TIRABOSCHI, VONO

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere l'estensione agli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori economici da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della omogeneità, della celerità degli affidamenti e del principio *once-only* da parte degli enti pubblici».

24.11

PITTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) equiparare la nozione di libero professionista e di piccola e media impresa ai fini della partecipazione ai bandi e all'accesso ai fondi e ai finanziamenti, in linea con la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE che li assimila in quanto: "esercenti attività economica", prevedendo altresì l'equivalenza tra l'iscrizione alle camere di commercio e l'iscrizione agli ordini e collegi professionali».

24.12

GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese».

24.13

LA PIETRA, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2020. 2020 - 2.000.000

2021. 2021 - 2.000.000

24.14

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.15

DE CARLO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.16

CALIGIURI

Dopo il comma 5, inserire infine il seguente:

«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.17

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.0.1

TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel computo di cui al presente comma non sono considerati nel fatturato complessivo i ricavi delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali verso la pubblica amministrazione, e sono considerate attività agricole anche le connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

2. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono abrogate e le parole: "che assicurano

l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria".

3. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis)* materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pelletizzata per le finalità industriali e commerciali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al primo periodo, controllato in qualunque situazione, non deve risultare superiore ai limiti previsti dall'articolo 4 della presente legge, verificati ai sensi della normativa prevista dal medesimo articolo".

4. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007».

24.0.2

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modalità di identificazione degli operatori in regime di affiliazione commerciale - franchising)

1. I soggetti che operano mediante contratti di affiliazione commerciale di cui all'articolo 1 della legge 6 maggio 2004, n. 129 recante: "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale", comunicano tale loro qualità al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) del Registro delle Imprese presso cui sono iscritti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale.

2. L'affiliato comunica tale sua qualità entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione commerciale con l'affiliante.

3. L'affiliante comunica tale sua qualità una sola volta per ogni diverso settore di attività economica, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del primo contratto.

4. Analoga comunicazione dovrà essere resa da entrambi i soggetti di cui al presente articolo, qualora cessi, per qualsiasi ragione, tale loro attività, entro trenta giorni dalla cessazione».

24.0.3

FERRERO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa"».

24.0.4

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-*bis*, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" premettere le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

24.0.5

MODENA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di deroga, per gli ordini e i collegi professionali, agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Al fine di promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare la protezione di diritti e interessi, anche non economici, degli iscritti a ordini e collegi professionali, ai medesimi ordini e collegi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Art. 25

25.1

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, capoverso «4» sostituire le parole: «quattro giorni» con le seguenti: «tre giorni».

25.2

GALLONE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Non è richiesta la presenza fisica del titolare della firma da autenticare quando quest'ultimo stabilisce con il notaio un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma da autenticare da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato nonché la percezione di ciò che accade al firmatario video collegato nel momento in cui appone la sottoscrizione elettronica.";

b) all'articolo 47-ter:

1) al comma 2, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e non è richiesta la presenza fisica delle parti o, nei casi previsti dalla legge, dei testimoni quando tali soggetti o alcuni di essi stabiliscono con il notaio rogante un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra fauna elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti video collegate nel momento in cui manifestano la loro volontà. L'atto pubblico informatico è";

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dai fidejacenti, dall'interprete e dai testimoni";

c) all'articolo 52-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: "filma digitale" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 o in conformità ad altro tipo di firma elettronica qualificata";

2) al comma 2, dopo le parole: "le parti," sono aggiunte le seguenti: "i fidefacenti,";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Non è necessaria la presenza fisica del soggetto che appone la sottoscrizione quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47-*ter*, comma 2 relativamente al collegamento telematico in videoconferenza con il notaio rogante.";

d) il comma 1-*bis* dell'articolo 93-*ter* è abrogato.

1-*ter*. Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita dell'ecosistema imprenditoriale italiano delle start-up, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, l'onorario per la registrazione di un contratto istitutivo non può essere maggiore a 400 euro più IVA, di cui il 15 per cento di imposte"».

25.3

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

25.4

CALIGIURI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

25.5

LA PIETRA, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1, introdurre il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

25.0.1

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

"Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.

2. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 2.

(Obblighi di informazione preventiva)

1. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, la comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.

3. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso

il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.

2. Il piano di cui al comma 1 indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 2, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.

Art. 4.

(Esame e approvazione del piano)

1. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui all'articolo 3, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sin-

dacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

3. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compensi aziendali.

4. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

5. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compensi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.

6. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

7. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5.

8. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

(Monitoraggio dell'attuazione del piano)

1. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

2. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Fermi gli effetti di cui all'articolo 4, comma 8, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le im-

prese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

4. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

(Diritto di prelazione di cooperative di lavoratori)

1. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano secondo quanto previsto dall'articolo 4 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

2. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Art. 7.

(Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa)

1. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all'articolo 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa parte-

cipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici."».

25.0.2

PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Agli esercenti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla vendita al pubblico di prodotti e servizi gestiti dallo Stato in regime di monopolio, spetta un credito di imposta, pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.3

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, VANIN, MONTEVECCHI, ROMANO, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Sviluppo delle imprese artigiane)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero mas-

simo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;».

25.0.4

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in materia di vendite promozionali, di fine stagione e sottocosto, e di vendita del pane confezionato)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse.

3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.

4. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967 n. 580, le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse e dopo le parole: "per informare il consumatore sulla natura del prodotto" sono inserite infine le seguenti: ", anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari".

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi confezionati" sono soppresse».

25.0.5

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, ivi compresi quelli definiti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti soddisfano gli oneri di cui al comma 4-*quater* mediante iscrizione del contratto di rete nel registro dei contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l'Ufficio Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, ove i soggetti esercitano stabilmente la propria attività professionale.

4-*septies*. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure per l'iscrizione dei contratti di rete tra professionisti e alla tenuta del relativo registro.

4-*octies*. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* si applicano solo ove compatibili"».

25.0.6

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: "e di mediazione creditizia" sono soppresse.».

25.0.7

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: "e di mediazione creditizia" sono soppresse.».

25.0.8

LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i «consorzi con attività esterna.»».

Art. 26

26.1

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione che la digitalizzazione delle procedure avvenga nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali».

26.0.1

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 in materia di gruppo bancario cooperativo)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale";

b) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:

"Art. 37-quater.

(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati

meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori:

a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite;

b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e

controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5"».

26.0.2

NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Estensione Bonus Investimenti Sud)

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al secondo periodo, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito"».

26.0.3

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

26.0.4

NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Estensione sostegno filiera avicola)

1. All'articolo 78, comma 4-*novies*, del decreto del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e" sono soppresse;

b) le parole: "per l'anno 2020" sono soppresse».

26.0.5

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, GIANNUZZI, LEZZI, MORONESE, LA MURA, LANNUTTI, MORRA, BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 le parole da "nonché dei conferimenti" a: "sono soci." sono soppresse».

26.0.6

MODENA, BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di mercato libero professionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);

- abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve, barriere per l'accesso e l'esercizio delle libere professioni, ivi comprese le normative degli enti locali;

- adozione di norme per la semplificazione delle procedure per l'inizio e per l'esercizio di attività;

- applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante».

Art. 27

27.1

PUGLIA, VACCARO

Sopprimere l'articolo.

27.2

VACCARO

Sopprimere l'articolo.

27.3

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 130, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "assicurazione Rc auto", di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale";

b) all'articolo 131, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-ter. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislati-

vo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

1-quater. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi *1-bis* e *1-ter* costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2";

c) all'articolo 132, comma 1, dopo le parole: "assicurazione obbligatoria" sono inserite le seguenti: "in conformità al contratto di cui all'articolo 170-*bis*";

d) all'articolo 132-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

1) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico

superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b)*");

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

2) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione";

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4";

e) all'articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale";

f) all'articolo 134, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia" sono soppresse, dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media";

g) all'articolo 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre" e le parole: "'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'" sono sostituite dalle seguenti: "'anagrafe testimoni', 'anagrafe danneggiati' e 'liquidazione sinistri'";

2) al comma 2, dopo la parola: "gestiti" sono inserite le seguenti: "e l'ammontare dei risarcimenti liquidati";

3) al comma 3, dopo le parole: "delle imprese di assicurazione" sono inserite le seguenti: ", dell'assicurato";

Conseguentemente,

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri";

h) gli articoli 138 e 139 sono soppressi;

i) all'articolo 141, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, felino restando quanto previsto al l'articolo 140, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo restando altresì il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo";

l) al capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-ter sono aggiunti i seguenti:

"Art. 142-quater. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*) - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-quinquies. - (*Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie*) - 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di

propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.

3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*sexies*. - (*Risarcimento integrale dei danni subiti*) - 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo";

m) all'articolo 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "ai contraenti ed ai danneggiati" sono inserite le seguenti: "nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o di cessione di credito ovvero ai loro aventi causa" e le parole: "agli atti a conclusione dei" sono sostituite dalle seguenti: "a tutti gli atti, documenti, allegati separati e note riservate relativi ai";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, decorsi i termini per proporre querela senza che sia stato promosso il procedimento penale, gli atti oggetto di richiesta di accesso devono essere messi a disposizione dell'avente diritto, del suo delegato o del cessionario";

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. I documenti oggetto di richiesta di accesso agli atti, ove richiesto, devono essere trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata all'avente diritto, al suo delegato o al cessionario.

3-*ter*. L'IVASS, ove richiesto, verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 da parte dell'impresa di assicurazione, la quale non può, fuori dai casi previsti, escludere, limitare o differire, anche solo parzialmente, l'accesso agli atti";

n) all'articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta", al terzo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del

suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile determinato ai sensi del comma 1-*bis*. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

4) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta";

5) al comma 11-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185";

6) dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto";

o) all'articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";

2) al comma 2, le parole: "se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139" sono soppresse;

p) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis* L'eventuale cessione del credito non esonera le imprese di assicurazione dall'obbligo di formulare una congrua e motivata offerta nonché di osservare le disposizioni del presente codice relative alle procedure liquidative nonché quelle a favore del cedente, che non sono derogate dalla presenza del negozio di cui all'articolo 1260 del codice civile. Anche in caso di cessione di credito, resta ferma la competenza dell'IVASS, anche su segnalazione del cessionario, a verificare il rispetto delle procedure liquidative compreso l'obbligo di proporre al cessionario una congrua e motivata offerta, in caso di cessione di credito. Eventuali violazioni delle procedure e degli obblighi di legge, compresi quelli relativi all'accesso agli atti, consentito anche al cessionario, comportano in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari";

q) al capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-*ter* è aggiunto il seguente:

"Art. 150-*quater*. - (*Riparazione dei veicoli*) - 1. Fuma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità

per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.

3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levaboli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.

4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.

5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera *a*), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando

effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.

6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno";

r) all'articolo 156, comma 2, dopo la parola: "natanti" sono aggiunte le seguenti: "solo tramite i periti assicurativi di cui al comma 1";

s) all'articolo 172, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È facoltà dell'assicurato, in qualsiasi momento, anche anteriormente al decorso di un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto per l'assicurazione RC auto e da quelli eventualmente stipulati per le garanzie accessorie relative al veicolo o al conducente, senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativa al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo nel rimborso, oltre agli interessi legali, sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per l'assicurazione RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza per l'assicurazione RC auto";

t) all'articolo 283, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona" a: "nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter)" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000";

u) all'articolo 310-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-*bis*. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale previsto dall'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

1-*ter*. Al fine di cui al comma 1-*bis*, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al Centro di cui al medesimo comma 1-*bis*, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato.

1-*quater*. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del Centro di cui al comma 1-*bis*, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro relativo alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-*quinqüies*. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

1-*sexies*. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente articolo"».

27.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 130, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicu-

rativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "assicurazione Rc auto", di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale"».

27.5

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-ter. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

1-*quater*. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2"».

27.6

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. All'articolo 132-*ter* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

1) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condi-

zioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b)*";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

2) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere";

f) il comma 8 è sostituito con il seguente:

"8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo fonti e di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione";

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4"».

27.7

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale"».

27.8

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 134, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) al comma 4-*bis*, le parole: "della medesima tipologia" sono soppresse, dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media"».

27.9

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"a) Art. 142-*quater*. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*) - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ov-

vero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza;

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario;

b) Art. 142-quinquies. - (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) - 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.

3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

c) Art. 142-sexies. - (Risarcimento integrale dei danni subiti) -1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo».

27.10

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta", al terzo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile determinato ai sensi del comma 1-*bis*. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere

comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

4) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta";

5) al comma 11-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185";

6) dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

27.11

CORTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «ad eccezione dei contratti stipulati per la copertura di motoveicoli».

27.12

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «che operano» con le seguenti: «che sono abilitate a svolgere attività assicurativa».

27.13

ANASTASI

Al comma 1, capoverso «2», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento a partire da tale data».

27.14

CORTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo il capoverso «2», aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano ai contratti stipulati per la copertura dei motoveicoli».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le seguenti: «è sostituito dai seguenti».

27.15

BOCCARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e si applicano ai sinistri con accadimento da tale data».

27.16

BOCCARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento da tale data».

27.17

GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento da tale data».

27.18

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data».

27.19

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-*ter* è aggiunto il seguente:

"Art. 150-*quater*.
(Riparazione dei veicoli)

1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.

3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levaboli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.

4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.

5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autori-

parazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.

6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno"».

27.0.1

CORTI, MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Liberalizzazione del servizio di gestione e determinazione delle tariffe per l'accesso al pubblico Registro Automobilistico)

1. All'articolo 11 del Regio 15 marzo 1917, n. 436, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella Provincia la licenza di circolazione deve essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico attualmente istituito presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La gestione del Registro di cui al precedente periodo è sottoposta a gara pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di gestione del Registro di cui all'articolo 11, comma 1, del regio decreto 15 marzo 1927, n. 436.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto tariffe differenziate per gli sportelli telematici dell'automobilista pubblici e gli sportelli telematici dell'automobilista privati, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, escludendo dalle tariffe per gli sportelli telematici dell'automobilista privati la componente di servizio attualmente destinata agli sportelli telematici per l'automobilista pubblici».

27.0.2

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.3

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.4

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente

«Art. 27-bis.

(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.5

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.6

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire una reale efficacia alle coperture assicurative di cui al presente articolo, alle altre analoghe misure adottate da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi del comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 36-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di riserve tecniche dei rami danni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche".

b) al penultimo periodo dell'articolo 10, comma 6, le parole: "anche di assunzione diretta del rischio," sono soppresse.

c) l'articolo 12 è abrogato».

27.0.7

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Esenzione IVA per prestazioni educative e formative)

1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

27.0.8

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzioni dei prodotti che contengono la nicotina)

1. All'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c*-bis) il distributore avente sede nel territorio dello Stato";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "che intende fabbricare" sono aggiunte le seguenti "o distribuire";

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il distributore la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla

media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti"».

27.0.9

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Tutela della concorrenza nella procedura d'esame per il conseguimento della Patente Nautica)

1. All'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. I centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il conseguimento della patente nautica"».

27.0.10

PUGLIA, VACCARO, DONNO, D'ANGELO, LEONE, GAUDIANO, FERRARA, SANTILLO, PRESUTTO, Giuseppe PISANI, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, ANGRISANI, LANZI, CAMPAGNA, Marco PELLEGRINI, NATURALE, MORONESE, LONARDO, DI GIROLAMO, LUPO, FEDE, CARBONE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 inerenti semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore)

1. All'articolo 132-*ter* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "e portabili" sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui al comma 1, lettera *b)*, gli sconti di cui al presente articolo si applicano anche qualora non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione, ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b)*";

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui al comma 4, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione per le quali gli adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile ed immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio".

2. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 132-*ter* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 145-*bis* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "l'interoperabilità e la portabilità dei" sono sostituite da: "I";

b) il comma 3 è abrogato».

27.0.11

BOTTICI, VACCARO, PUGLIA, LUPO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*bis*.1. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, come modificate dall'art. 55-*bis*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, anche in presenza di un attestato di rischio attestante l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, relativo ad un periodo inferiore di cinque anni."».

27.0.12

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure per favorire la concorrenza delle imprese nel settore lattiero-caseario)

1. All'articolo 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), dell'11 settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 10-*ter*, lettera *b)*, dopo le parole: "le procedure di riscossione coattiva" sono inserite le seguenti: "e le procedure di recupero per compensazione"».

27.0.13

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)

Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1, le parole: ", a società di capitali o a società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "formate da avvocati iscritti all'albo e";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, secondo periodo, la parola: "soci" è soppressa;

b) l'articolo 9 è abrogato;

c) l'articolo 11 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "in tutto o in parte una quota" sono sostituite dalle seguenti: "la totalità ovvero una quota maggioritaria";

e) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *c)* è abrogata;

1.2) alla lettera *e)*, le parole da: "per mancanza" fino a: "della professione" sono soppresse;

1.3) alla lettera *f)*, le parole: ", comportante la radiazione" sono soppresse;

f) all'articolo 17, comma 9, la lettera *c)* è abrogata;

g) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;"

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a 40.000 euro lordi";

3) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare";

h) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di con-certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA";

i) all'articolo 21:

1) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono abrogati;

l) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dieci anni"».

27.0.14

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI,
GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)

Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 4, le parole: "in tutto o in parte una quota" sono sostituite dalle seguenti: "la totalità ovvero una quota maggioritaria";

b) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;"

2) la lettera *c*) è soppressa;

3) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare";

c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA"».

27.0.15

FLORIS, TOFFANIN, SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».

27.0.16

MARIN, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Ulteriori disposizioni di parità di trattamento tra gli operatori economici)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni concorrenziali tra le attività economiche operanti nelle zone di confine e le attività economiche operanti nei Paesi confinanti, nella Regione Friuli Venezia Giulia è istituita una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.0.17

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure di semplificazione in materia di perizie tecniche)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, quarto periodo, dopo la parola: "agrotecnico" aggiungere le seguenti: "o agrotecnico", e dopo le parole: "perito agrario" aggiungere le seguenti: "o perito agrario laureato".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, le parole: "inerenti le piccole e medie aziende e" sono soppresse, e la parole: "catasto urbano" sono sostituite dalle seguenti: "catasto fabbricati"».

27.0.18

DURNWALDER, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Esenzione micro e piccole imprese dal pagamento delle tariffe forfetarie annue sui controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 dopo le parole: "Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, nonché"».

27.0.19

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Esenzione micro e piccole imprese dal pagamento delle tariffe forfetarie annue sui controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 dopo le parole: "Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6" inserire le seguenti: "le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, nonché".».

27.0.20

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Costituzione online semplificata delle start-up innovative)

1. Al fine di incentivare processi e modelli di affari innovativi nonché la crescita dell'ecosistema delle *start-up*, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente *on-line* sulla base delle seguenti modalità alternative:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e l'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o

di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica del richiedente tramite uno degli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell'atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli *standard* predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare.

Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione, nel caso di costituzione on-line mediante modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa e il conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri di controllo amministrativo".

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società '*start up* innovative' di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2022 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese"».

27.0.21

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 11-*sexiesdecies*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017 n. 124 relativi all'anno precedente possono essere adempiuti senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022"».

27.0.22

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga entrata in vigore del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio)

1. L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, è prorogata al 1° settembre 2024».

27.0.23

DURNWALDER, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga entrata in vigore del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio)

1. L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, è prorogata al 1° settembre 2024».

27.0.24

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Coordinamento delle definizioni del decreto in materia di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021 dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

"*a-bis)* manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevole unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste;

a-ter) manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporta sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione"».

27.0.25

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Coordinamento degli ambiti di applicazione del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per quanto attiene la sola qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, hanno diritto al riconoscimento automatico di detta qualifica le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente"».

27.0.26

BRIZIARELLI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)

1. All'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

27.0.27

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Libertà di praticare sconti)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e successive modificazioni, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».

27.0.28

CANDIANI, RAMPI, CANGINI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al Codice dei Beni Culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e Norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

1. Al decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

c) all'articolo 65, sostituire le parole: "ad euro 13.500", ovunque ricorrano, con le seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

d) all'articolo 65, comma 4-*bis*, sostituire l'ultima frase con la seguente: "Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa possa rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che sarà in ogni caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero all'interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l'interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà concludere il procedimento di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta";

e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dando comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta";

f) il primo comma dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione";

g) dopo l'articolo 9-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 9-*ter*.

(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato Permanente è composto da:

I) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura, che lo presiede;

II) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della Cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

III) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

4. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato sono definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";

h) all'articolo 182, dopo il comma *3-quater*, è aggiunto il seguente:

"4. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo *9-ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministero".

2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici devono attenersi.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità" e "particolare interesse";

c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

27.0.29

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e Norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *h*), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

c) all'articolo 65, comma 4, lettera *b*), le parole: "ad euro 13.500", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

d) all'articolo 65, comma 4-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa possa rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*-bis), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che sarà in ogni caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero all'interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l'interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà concludere il procedimento di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del

territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta";

e) all'articolo 68, il comma, 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta.";

f) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione";

g) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:

"Art. 9-ter.

(Comitato permanente per la circolazione delle opere d'arte)

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato permanente è composto da:

a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

b) i Direttori delle Direzioni generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro manda-

to, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.

4. Il Comitato permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.";

h) all'articolo 182, dopo il comma *3-quater*, è aggiunto il seguente comma:

"*3-quinquies*. Il primo Comitato permanente, di cui all'articolo *9-ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del Decreto del Ministero."

1. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

2. Il decreto di cui al comma 2 prevede che: *a)* l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente; *b)* vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità" e "particolare interesse"; *c)* sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. All'attuazione del comma 3, lettera *c)*, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera *g)*, sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

27.0.30

BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazione)

1. Al fine di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653";

b) nell'articolo 562 le parole: "o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente" sono sostituite dalle seguenti: "o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563";

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

"La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti:

", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notificano e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge dopo il decorso di sei mesi dalla sua entrata in vigore.».

Art. 28

28.1

BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

28.2

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis.», con il seguente:

«1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia

superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

28.3

GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis.», con il seguente:

«1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

28.4

BRESSA, RUOTOLO, GIACOBBE, ROJC, RICETTI, COLTORTI, CRIMI, AIROLA,
DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, CIOFFI, SANTILLO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. L'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.";

1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e *12-bis* o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e *12-bis*, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.";

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"*9-bis*. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.";

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"*12-bis*. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

28.5

GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.";

1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis* o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis*, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.";

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.";

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-*bis*. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

28.6

MOLLAME, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

28.7

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 29

29.1

TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza

economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

3-*quater*. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*, del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

29.2

TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale.

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

3-*quater*. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

29.3

GIACOBBE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale.

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

3-*quater*. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

29.4

CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*ter*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma 3-*bis* anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale."

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*d-ter*) le controversie in materia di abuso di dipendenza economica"».

29.5

TIRABOSCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

1-ter. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell'impresa in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.6

MISIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

1-ter. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell'impresa in

posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.7

ROSSI, QUAGLIARIELLO, MARTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

1-*ter*. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell'impresa in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.8

MIRABELLI

Sostituire il comma, con il seguente:

«1. All'articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o nell'acquisizione di indebiti vantaggi competitivi da parte di piattaforme digitali di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale"».

29.9

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

29.10

NANNICINI, MISIANI, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

29.11

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

29.12

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale, anche tenendo conto di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

29.13

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera a), il capoverso «1-bis» è sostituito dal seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche con riguardo alle imprese che forniscono e che utilizzano servizi di intermediazione nei mercati digitali, di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori».

29.14

CASTALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di software sfrutti la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso, anche con riferimento all'utilizzo di infrastrutture cloud»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2» con il seguente:*

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, comprese quelle aventi ad oggetto l'utilizzo di licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un *software* di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

29.15

ROMANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di software utilizzi la propria posizione*

per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso anche nell'utilizzo di infrastrutture *cloud*»;

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2.» con il seguente:*

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un *software* di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

29.16

GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di *software* utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso anche nell'utilizzo di infrastrutture *cloud*»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2» con il seguente:*

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un *software* di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

29.17

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri di riferimento per la determinazione della nozione di dipendenza economica da applicare alle piattaforme digitali ai fini del presente comma tenendo conto, tra l'altro, della significatività dello squilibrio di diritti e di obblighi, del modello di business da esse adottato, nonché dei costi sostenuti per investimenti specifici e dei benefici economici derivanti ad entrambe le parti».

29.18

MISIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» alla fine, dopo le parole: «disponibilità dei dati» sono aggiunte le seguenti parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri di riferimento per la determinazione della nozione di dipendenza economica da applicare alle piattaforme digitali ai fini del presente comma tenendo conto, tra l'altro, della significatività dello squilibrio di diritti e di obblighi, del modello di business da esse adottato, nonché dei costi sostenuti per investimenti specifici e dei benefici economici derivanti ad entrambe le parti».

29.19

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» alla fine, dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere le seguenti parole: «La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l'applicazione del presente

comma con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il *Digital Markets Act* (DMA)».

29.20

MISIANI, GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere il seguente periodo: «La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l'applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il Digital Markets Act (DMA)».

29.21

RONZULLI, DAMIANI, DAL MAS

Al comma 1, alla lettera a) capoverso «1-bis» dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere il seguente periodo: «La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l'applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il Digital Markets Act (DMA)».

29.22

MISIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».

29.23

TIRABOSCHI

Al comma 1, lettera b), «capoverso 2» dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».

29.24

ROSSI, QUAGLIARIELLO, MARTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».

29.25

VACCARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.26

TOFFANIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.27

TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.28

MISIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.29

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.30

ROSSI, QUAGLIARIELLO, MARTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.31

GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.32

GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e

43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37"».

Art. 31

31.1

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge»;*

b) *al capoverso «2-ter», sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri».*

Conseguentemente, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

c) *al capoverso «Art. 16-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione ai sensi della presente legge»;*

d) *al capoverso 2, sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri».*

31.2

GIACOBBE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a):*

a) *al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della do-*

manda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge»;

b) al capoverso «2-ter», sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri»;

2) alla lettera b):

a) al capoverso «Art. 16-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione ai sensi della presente legge»;

b) al capoverso 2, sostituire le parole da: «se rifiutano» a: «o per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri».

31.3

BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire il capoverso «2-ter», con il seguente:

«2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. È fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al comma 2-bis a non autoincriminarsi per violazioni della concorrenza. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo per rispondere alle proprie richieste, anche in considerazione della complessità delle informazioni oggetto delle stesse.»;

b) alla lettera b), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. È fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al comma 1 a non autoincriminarsi per violazioni della concorrenza. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo per

rispondere alle proprie richieste, anche in considerazione della complessità delle informazioni oggetto delle stesse.».

31.0.1

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Deroga all'accorpamento delle camere di commercio)

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge con un utile o pareggio di bilancio, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

31.0.2

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Camere di commercio nei territori con minoranze linguistiche)

1. Dopo l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della camere di

commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

Art. 32

32.1

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, BAGNAI, OSTELLARI

Sopprimere l'articolo.

32.2

ZANDA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32.

(Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti)

1. Il presente articolo stabilisce principi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità indipendenti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive. Le autorità sono costituite e disciplinate dalla legge, con compiti di regolazione e di controllo del mercato al fine di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza, la garanzia dei diritti dei consumatori e degli utenti, la protezione di diritti ed interessi di carattere fondamentale stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini di garantire la loro indipendenza di giudizio e di valutazione, le autorità sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale.

2. Sono autorità ai fini del presente articolo:

a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

c) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

d) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

e) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249; il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;

h) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Ciascuna autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due membri, fatta eccezione per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, composta dal presidente e da quattro membri. I componenti delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere preventivo e vincolante della Commissione parlamentare competente, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, sceglie il nominativo da sottoporre alla Commissione parlamentare competente, affinché questa esprima il parere, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura di selezione è avviata due mesi prima della data di scadenza del mandato dei componenti delle autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma. I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il *curriculum* dei componenti delle autorità è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di

altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

4. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nella carica una sola volta. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di un anno dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Il suddetto termine è esteso a due anni per i soggetti che sono stati nominati per un secondo mandato. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica quattro anni e la sua carica è rinnovabile una sola volta, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi 3 e 4.

7. Le autorità riferiscono al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare al Parlamento e al Governo segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono al Parlamento i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

8. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e, negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

9. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sul-

l'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

10. All'articolo 7, comma 5, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'esercizio della giurisdizione esclusiva nei confronti dei provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), il giudice amministrativo conosce, oltre che dell'incompetenza e della violazione di legge, esclusivamente del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento impugnato".

11. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

32.3

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, BAGNAI, OSTELLARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32.

(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti)

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a decorrere dalle nomine successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i candidati a tali incarichi devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una pro-

cedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* del soggetto competente alla nomina e dell'autorità interessata, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore di competenza dell'Autorità interessata.

2. Il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Senato della Repubblica e le Camere provvedono, nell'ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure funzionali agli adempimenti di rispettiva competenza.

3. I presidenti e i componenti delle autorità di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono nelle funzioni fino al termine del loro mandato.».

32.4

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,» *inserire le seguenti:* «al momento della pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura di selezione,»;

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. I componenti devono essere nominati tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione trasparente il cui avviso deve essere pubblicato in un'apposita sezione del sito *internet* dell'autorità amministrativa medesima, entro il nono mese antecedente la scadenza del mandato del componente o dei componenti, ovvero al momento in cui si verifica la vacanza di una carica. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e i curricula devono essere pubblicati nella medesima sezione per almeno quindici giorni. La Commissione, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della candidatura, può ricevere ed analizzare le eventuali segnalazioni relative al profilo di un singolo candidato, raccolte nell'apposita sezione del sito *internet* dell'autorità amministrativa e presentate dai cittadini o dalle associazioni rappresentative degli stessi mediante posta elettronica certificata. Successivamente, procede ad audizioni pubbliche dei candidati, verifica la rispondenza delle candidature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel set-

tore in cui opera l'autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, l'istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui al presente comma devono avvenire con congruo anticipo.».

32.5

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del principio della parità di genere.» inserire il seguente periodo: «Nella suddetta lista dovranno essere indicati nominativi femminili pari al 50 per cento dei candidati».

32.6

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, BAGNAI, OSTELLARI

Al comma 4, dopo le parole: «i soggetti competenti nominano», inserire le seguenti: «, con provvedimento motivato.».

32.7

CONZATTI, SBROLLINI

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di numero dispari di componenti designati, la presidenza verrà attribuita a un componente del genere meno rappresentato.».

32.8

CASTALDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di rafforzare e garantire l'indipendenza, la professionalità e l'autonomia ed evitare conflitti di interesse, e ferme restando le ulteriori disposizioni che prevedono specifiche garanzie, alle Autorità di cui al

comma i si applicano l'articolo 10, comma 3-*bis*, secondo periodo, e comma 3-*ter*, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*bis*.».

32.9

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di rafforzare e garantire l'indipendenza, la professionalità e l'autonomia, ed evitare conflitti di interesse, e ferme restando le ulteriori disposizioni che prevedono specifiche garanzie, alle autorità di cui al comma 1 si applicano: l'articolo 10, comma 3-*bis*, secondo periodo, e comma 3-*ter*, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) *al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* «, e agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*bis*.».

32.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni in materia di professione notarile)

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera *b-bis*) è soppressa;

b) l'articolo 7 è abrogato.».

32.0.2

CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di professione notarile)

1. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo".».

32.0.3

CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Conferimento di cariche in organi di governo di enti pubblici nazionali)

1. In deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai soggetti di cui al primo periodo del medesimo comma possono essere conferite cariche in organi di governo di Enti pubblici nazionali. Nei casi di cui al precedente periodo le indennità relative alle cariche sono erogate nella misura del cinquanta per cento. I conseguenti oneri finanziari sono a carico dei medesimi enti pubblici.».

32.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Definizione del compenso per i commissari straordinari nominati con decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5:

1) le parole: "e al compenso per i commissari straordinari" sono abrogate;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Tale compenso va riconosciuto al limite retributivo previsto dall'articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.».

32.0.5

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

32.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

32.0.7

TESTOR, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

32.0.8

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il Capo IX, è inserito il seguente:

«CAPO X

SERVIZI BANCARI

Art. 32-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sostituito con il seguente:

"Art. 117-*bis*. - *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)* - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dei fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente."».

32.0.9

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il Capo IX, è inserito il seguente:

«CAPO X

SERVIZI BANCARI

Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
